



*Consiglio regionale della Calabria  
Area Assistenza Commissioni*

# **Annotazioni su giurisprudenza costituzionale di interesse regionale**

---

**Ottobre / Dicembre 2011**

**A cura dell'Area Assistenza Commissioni del Consiglio regionale della Calabria**

**coordinamento**

*Pietro Aurelio MODAFFERI*

**elaborazione testi**

*Valeria CARÈ  
Eliana ROMEO*

**collaborazione**

*Giuseppe Massimiliano ALTOMONTE  
Roberta DONATO  
Giuseppina FEI  
Vincenzo FERA  
Caterina Tiziana ROMEO*



*Consiglio regionale della Calabria  
Area Assistenza Commissioni*

## **Presentazione**

---

*Questo quarto fascicolo di “Annotazioni su giurisprudenza costituzionale di interesse regionale” costituisce una prosecuzione del lavoro di sintesi, avviatosi a partire da gennaio 2011 e, sino ad ora, pubblicato on line con cadenza trimestrale.*

*A partire dal mese di febbraio 2012, in via sperimentale, si tenterà di trasformare questa raccolta in una sezione del sito internet del Consiglio, in modo da consentire il suo aggiornamento quasi in tempo reale.*

*Il presente fascicolo, senza pretesa di esaustività, offre un quadro sintetico di alcune significative sentenze della Corte Costituzionale, emanate nell’ultimo trimestre del 2011, che presentano profili di interesse regionale.*

*Per ciascuna sentenza, è stata elaborata una scheda di sintesi, che individua le materie interessate e le norme impugnate, riportando le decisioni della Corte e le relative motivazioni.*

*In ragione della eterogeneità delle materie oggetto delle pronunce esaminate e al fine di rendere più agevole la loro consultazione, si è ritenuto opportuno inserire, già all’interno dell’indice, le massime tratte dalle sentenze.*



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

*In appendice, infine, sono inserite la scheda di sintesi ed il testo integrale delle sentenze della Corte Costituzionale n. 271 del 21 ottobre 2011 e n. 310 del 23 novembre 2011, aventi ad oggetto rispettivamente le leggi della Regione Calabria n.15 del 2008 e n.34 del 2010.*

*Reggio Calabria, 31 gennaio 2012*



## **Indice e massime delle sentenze**

---

### **Sentenza Corte Costituzionale: n.263 del 12 ottobre 2011..... pag. 6**

“Ledono la competenza esclusiva statale in materia di tutela ambientale le disposizioni della L. r. Liguria n. 21/2010 che:

- non prevedono, ai fini della ridefinizione delle aree contigue dei parchi naturali regionali, la preventiva intesa con l’organismo di gestione dell’area protetta;
- consentono la caccia nelle aree contigue anche a soggetti non residenti nei comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua.”

### **Sentenza Corte Costituzionale: n. 272 del 21 ottobre 2011.....pag. 8**

-“Incostituzionale la L.r. Abruzzo n. 54/2010 perché priva della necessaria copertura finanziaria”

### **Sentenza Corte Costituzionale: n. 294 del 09 novembre 2011.....pag. 10**

-“Illegittima la L. r. Sicilia n. 29/1951 nella parte in cui non prevede l’incompatibilità fra la carica di deputato dell’Assemblea siciliana e quella di assessore o presidente di Provincia”.

-“Le incompatibilità accertate in sede giudiziale vanno rimosse in termini ragionevolmente brevi, senza attendere il passaggio in giudicato della sentenza”.

### **Sentenza Corte Costituzionale: n. 325 del 2 dicembre 2011.....pag. 13**

“Illegittima la L. r. Puglia n. 19/2010 nella parte in cui:

- individua, tra i soggetti esentati dal pagamento del c.d. ticket sanitario, categorie diverse da quelle previste dalla legislazione statale;
- prevede l’abrogazione di alcuni divieti in materia di tutela delle aree naturali protette, in contrasto con gli standard minimi di tutela previsti dalla legislazione statale;
- istituisce l’Agenzia regionale per la promozione della legalità e della cittadinanza sociale, il cui ambito operativo rientra nella materia dell’ordine pubblico e sicurezza, riservata alla competenza statale;
- viola il principio secondo cui nelle pubbliche amministrazioni non possono essere erogati compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze, con conseguente contrasto degli art. 3 e 117, c.3, Cost.;
- dispone un’equiparazione del trattamento previdenziale degli assessori regionali non consiglieri con quello degli assessori che ricoprono la carica di consigliere, in contrasto con gli artt. 117, c. 2, lett. o), e 3 Cost.”



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

**Sentenza Corte Costituzionale: n.339 del 22 dicembre 2011.....pag. 18**

“Illegittima la L.r. Lombardia n.19/2010 nella parte in cui :

- disciplina un aspetto del trattamento economico dei dipendenti regionali riservato alla contrattazione collettiva, invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile;
- introduce, in tema di concessioni relative alle risorse idroelettriche, alcune disposizioni lesive della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza”.

**Appendice : Sentenze della Corte Costituzionale riguardanti la Regione Calabria**

**Sentenza Corte Costituzionale: n. 271 del 21 ottobre 2011.....pag. 21**

- “Incostituizionale la L. r. Calabria n. 15/2008 che esclude che si debba tener conto anche della tredicesima mensilità ai fini della determinazione dell'indennità prevista quale incentivo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.”

**Sentenza Corte Costituzionale: n. 271 del 21 ottobre 2011 (testo integrale).....pag. 23**

**Sentenza Corte Costituzionale: n.310 del 23 novembre 2011.....pag. 31**

“Illegittima la L.r. Calabria n. 34/2010 che:

- prevede l'inquadramento del personale dell' AFOR nel medesimo ruolo dei dipendenti regionali in violazione del principio del pubblico concorso;
- estende la validità e gli effetti giuridici degli incarichi dirigenziali conferiti dalla L.r. n. 31/2002, violando la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile;
- proroga il termine entro cui può essere disposta la stabilizzazione di alcune categorie di lavoratori precari in violazione della normativa statale in materia;
- dispone l'indizione di un corso-concorso, accessibile solo ai dipendenti regionali per la copertura dei posti di qualifica dirigenziale vacanti nei ruoli della Regione Calabria, violando il principio del pubblico concorso;
- prevede una serie di privilegi per gli enti pubblici, gli enti locali ed i consorzi di sviluppo industriale, che propongano iniziative nel settore delle energie rinnovabili, ledendo la libertà di concorrenza;
- prevede la compatibilità della carica di Consigliere regionale con le cariche di Presidente e Assessore della Giunta provinciale e di Sindaco e Assessore dei comuni compresi nel territorio della Regione, in contrasto con il divieto di cumulo delle cariche elettive e con il principio di uguaglianza nell'accesso alle stesse;



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

**-stabilisce il calendario venatorio regionale senza la preventiva acquisizione del parere dell'ISPRA, richiesto dalla normativa statale”.**

**Sentenza Corte Costituzionale: n. 310 del 23 novembre 2011 (testo integrale)..pag. 37**



## **Sintesi delle sentenze**

---

### **Sentenza Corte Costituzionale n.263 del 12 ottobre 2011**

**Materia: ambiente**

**Norme impugnate: art. 1 (c. 1, 2) della L. r. Liguria 7 dicembre 2010, n. 21, recante “Provvedimenti urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali”**

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263/2011, ha dichiarato:

- 1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, c. 1, della L. r. Liguria n. 21/2010, nella parte in cui non prevede, ai fini della ridefinizione delle aree contigue dei parchi naturali regionali, la preventiva intesa tra la Regione e l’organismo di gestione dell’area protetta, contrariamente a quanto previsto dalla normativa statale in materia;
- 2) l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, c. 2, della L. r. Liguria n. 21/2010, nella parte in cui consente la caccia nelle aree contigue anche a soggetti non residenti nei comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua, contrariamente a quanto previsto dalla normativa statale.

Di seguito, si riportano le motivazioni della decisione in esame.

- 1) L’art. 1, c. 1, della L. r. Liguria n. 21/2010 attribuisce alla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, il compito di ridefinire le aree contigue dei parchi naturali regionali.

Tale disposizione contrasta con l’art. 32, c. 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (“Legge quadro sulle aree protette”) che prevede che la determinazione da parte della Regione dei confini delle aree contigue avvenga “d’intesa con l’organismo di gestione dell’area protetta”. La Corte Costituzionale chiarisce che la disciplina delle aree protette contenuta nella legge n.394/1991 (e, dunque, anche la previsione dell’intesa per la delimitazione delle aree contigue alle aree protette) rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente di cui all’art. 117, c. 2, lettera s), Cost.

Il comma in esame è dunque, costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede l’intesa tra la Regione e l’organismo di gestione dell’area protetta.





*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

2) Il secondo comma dell' art. 1 della L. r. Liguria n. 21/2010 è illegittimo nella parte in cui ammette l'attività venatoria anche ai soggetti non residenti nei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua.

Una disposizione analoga era contenuta all'art. 25, c.18, della L.r. Liguria n. 29 del 1 luglio 1994 n. 29 (“Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio”), dichiarata incostituzionale dalla Corte con la sentenza n. 315/2010, proprio nella parte in cui consentiva la caccia nelle aree contigue anche ai soggetti non residenti nelle aree stesse, contrastando con la normativa statale in materia.

L' art. 32, c. 3, della legge n. 394/1991 ammette, infatti, che all'interno delle aree contigue le Regioni possano “disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge”.

**Poiché la disciplina delle aree protette** (al cui interno si colloca anche l'individuazione di limiti all'esercizio della caccia nell'ambito delle aree contigue) **rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela ambientale, in tale ambito la Regione non può prevedere soglie di tutela inferiore a quelle previste a livello statale; può invece, nell'esercizio di una sua diversa potestà legislativa, prevedere livelli di tutela più elevati, nel rispetto degli standard adeguati ed uniformi fissati dal legislatore statale.**

➤ **Riferimenti:**

- **L. r. Liguria n. 21/2010;**
- **L. r. Liguria n. 29/1994;**
- **Legge n. 394/1991;**
- **Sent. Corte Costituzionale n. 315/2010;**
- **Rassegna stampa: “Aree protette, più paletti alle Regioni” (fonte:Italia Oggi del 13 ottobre 2011)**



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

**Sentenza Corte Costituzionale: n. 272 del 21 ottobre 2011**

**Materia: Bilancio e contabilità pubblica;**

**Norme impugnate: art. 3, c. 3, della L. r. Abruzzo 10 dicembre 2010, n. 54, recante “Disposizioni in materia di aree sciabili attrezzate: disciplina dei tappeti mobili a vocazione turistica o sportiva”**

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 272/2011, ha dichiarato:

- 1) l'illegittimità costituzionale, per mancanza della necessaria copertura finanziaria, dell'art. 3, c.3, della L. r. Abruzzo n. 54/2010.

Di seguito, si riportano le motivazioni della decisione in esame.

- 1) L'art. 3, c. 3, della L. r. Abruzzo n.54/2010 ha previsto uno stanziamento fino a un massimo di un milione di Euro per far fronte alle spese necessarie per attuare nuovi interventi nel comprensorio sciistico di Scanno.

**Tale stanziamento**, già iscritto in precedenti capitoli di spesa e poi ridenominato in un apposito capitolo (“Interventi per gli investimenti sugli impianti sciistici del comprensorio di Scanno”), **non risulta disponibile** in quanto, come evidenziato dal Governo, nel bilancio preventivo 2010 non è riportato alcuno stanziamento.

La norma citata si pone, dunque, in contrasto con l'art. 81, c.4, Cost., per **mancanza del requisito della copertura finanziaria di una nuova spesa.**

La Corte richiama preliminarmente alcune pronunce (fra cui le sentenze nn.106/2011, 141/2010, 100/2010), nelle quali si afferma il principio secondo cui **il legislatore regionale non può sottrarsi ai canoni di solidità e chiarezza del bilancio, imposti dall'art. 81 Cost.**

La Corte precisa, inoltre, che **la copertura delle nuove spese deve rispettare gli stessi criteri anche quando a queste “possa farsi fronte con somme già iscritte nel bilancio, o perché rientrino in un capitolo che abbia capienza per l'aumento di spesa, o perché possano essere fronteggiate con lo storno di fondi risultanti dalle eccedenze degli stanziamenti previsti per altri capitoli”** (sentenza n. 30/1959).



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

La Corte Costituzionale, in conclusione, dichiara l'illegittimità della norma impugnata per violazione dell'art. 81 , c. 4 ,Cost., per mancanza della copertura finanziaria.

➤ **Riferimenti:**

- **L. r. Abruzzo n.54/2010;**
- **Rassegna stampa: “Annullate le leggi senza copertura” (fonte: La Discussione del 26/10/2011)**



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

**Sentenza Corte Costituzionale: n. 294 del 09 novembre 2011**

**Materia: incompatibilità alla carica di deputato regionale; incompatibilità con la carica sopravvenuta di Presidente o Assessore della Provincia regionale**

**Norme impugnate:**

- **L. r. Sicilia 20 marzo 1951, n. 29**, recante “**Elezione dei deputati all’Assemblea regionale siciliana**”, così come modificata dalla L. r. Sicilia 05 dicembre 2007, n. 22 (“Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali”);
- **art. 10-sexies , c. 1-bis, della L. r. Sicilia 20 marzo 1951, n. 29**, così come modificato dall’art.1 della L. r. Sicilia 7 luglio 2009, n. 8 (“Norme sulle ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati regionali”)

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 294/2011, ha dichiarato:

- 1) l’illegittimità costituzionale della L. r. Sicilia 20 marzo 1951, n. 29, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità fra la carica di deputato dell’Assemblea siciliana e quella di Assessore o Presidente di Provincia;
- 2) l’illegittimità costituzionale dell’art. 10-sexies, comma 1-bis, della L. r. Sicilia 20 marzo 1951, n. 29, che consente in caso di accertamento giudiziale delle incompatibilità di cumulare le cariche sino al termine di dieci giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.

Di seguito, si riportano le motivazioni della decisione in esame.

- 1) La L. r. Sicilia n.29/1951, precedentemente alle modifiche introdotte con la L. r. Sicilia n.22/2007 prevedeva, all’art. 8, c. 1, l’ineleggibilità alla carica di deputato regionale dei Sindaci e Assessori dei Comuni di grandi dimensioni o che fossero capoluoghi di Provincia regionale o sedi delle attuali Amministrazioni straordinarie delle Province, nonché i Presidenti e gli Assessori di dette Amministrazioni.

L’art. 62, c.3, nell’indicare le ipotesi di incompatibilità con l’ufficio di deputato regionale, ricomprendeva quelli indicati all’art. 8, c.1, della legge. Vi era, dunque, un parallelismo fra ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità che, in seguito alle modifiche apportate dalla L. r. Sicilia n.22/2007, è venuto meno.

La Corte Costituzionale con la precedente sentenza n.143/2010 ha già dichiarato incostituzionale la legge in oggetto nella parte in cui non prevedeva l’incompatibilità tra la carica di deputato regionale e quella di Sindaco o Assessore di un comune di almeno 20 mila abitanti.



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

Le medesime ragioni che sono alla base di tale decisione possono estendersi anche all'ipotesi in cui alla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana si aggiunga quella di Assessore o Presidente di Provincia.

Anzitutto, **la Corte esclude che le Regioni a Statuto speciale possano sottrarsi, a meno che non ricorrano peculiari condizioni locali, ai principi enunciati dalla legge 2 luglio 2004, n.165, attuativa dell'art. 122 Cost. Se così non fosse, vi sarebbe disparità di trattamento rispetto alle altre Regioni, e conseguente violazione del principio di eguaglianza in materia di accessibilità alle cariche elettive sancito agli artt. 3 e 51 Cost.**

**Fra i principi contenuti nella legge n.165/2004, vi è proprio quello del parallelismo tra le cause di incompatibilità e le cause di ineleggibilità.**

In secondo luogo, i giudici costituzionali evidenziano che **il cumulo di cariche elettive regionali e locali contrasta con l'art. 97 Cost., sia sotto il profilo dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione, in quanto potrebbe causare un' interferenza tra le funzioni legislative e politiche dell'Assemblea regionale e le funzioni amministrative dell'ente locale; sia con riguardo al principio di buon andamento, per il pregiudizio che il contemporaneo esercizio di funzioni potrebbe arrecare al funzionamento degli organi dei quali l'eletto è parte.**

La mancata previsione dell'incompatibilità fra la carica di deputato regionale e quella di Assessore o Presidente di Provincia rende, dunque, la legge in esame costituzionalmente illegittima.

- 2) La Corte Costituzionale si è pronunciata, altresì, sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-sexies, c. 1-bis, della citata legge n. 29/1951.

Esso in seguito alle modifiche apportate dalla L. r. Sicilia n. 8/2009 prevede, per l'ipotesi in cui l'incompatibilità venga accertata in sede giudiziale, che il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorra dal passaggio in giudicato della sentenza.



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

Sino a tale momento, indeterminato nel quando, il soggetto potrebbe, dunque, cumulare la carica di deputato regionale con altre cariche elettive con essa incompatibili.

Sul tema delle incompatibilità tra cariche elettive a livello statale, la Corte si è già pronunciata nelle sentenze n.160/1997 e 235/1989 affermando il principio generale secondo cui **la causa di incompatibilità deve essere rimossa entro un termine ragionevolmente breve.**

Appaiono conformi al criterio della ragionevole brevità le norme statali che opportunamente prevedono che il termine di dieci giorni per l'esercizio del diritto di opzione inizi a decorrere dalla notifica della sentenza.

È, pertanto, incostituzionale il citato art. 10-*sexies*, c. 1-*bis* che non rispetta tale criterio.

➤ **Riferimenti:**

- **L. r. Sicilia n. 29/1951;**
- **L. r. Sicilia n. 22/2007;**
- **L. r. Sicilia n. 8/2009;**
- **Legge n. 165/2004;**
- **Sent. Corte Costituzionale n.143/2010;**
- **Rassegna stampa: “Doppie poltrone in Sicilia vietate anche in Provincia” (fonte: Il sole 24 ore del 10/11/2011); “Doppi incarichi, arriva il no della Consulta” (fonte: Lettera 43 del 9/11/2011)**



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

**Sentenza Corte Costituzionale: n. 325 del 2 dicembre 2011**

**Materia: sanità pubblica; componenti esterni alla Giunta regionale;**

**Norme impugnate: artt. 11 (c.3, 4 e 5), 13 (c.1 e 2), 37, 46, 51 e 54 della L.r. Puglia del 31 dicembre 2010, n. 19, recante : “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”**

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.325/2010, ha dichiarato:

- 1) l'illegittimità costituzionale dell'art.13, c. 1 e 2, della L.r. Puglia n.19/2010 nella parte in cui prevede tra i soggetti esentati dal pagamento del c.d. ticket, categorie diverse da quelle previste dalla legislazione statale;
- 2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 che prevede l'abrogazione di alcuni divieti in materia di tutela delle aree naturali protette, in contrasto con gli standard minimi di tutela previsti dalla legislazione statale;
- 3) l'illegittimità costituzionale dell'art. 46 istitutiva dell'Agenzia regionale per la promozione della legalità e della cittadinanza sociale, il cui ambito operativo rientra nella materia dell'ordine pubblico e sicurezza, riservata alla competenza statale;
- 4) l'illegittimità costituzionale dell'art. 51 che viola il principio secondo cui nelle pubbliche amministrazioni non possono essere erogati compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze, con conseguente contrasto degli art. 3 e 117, c.3, Cost.
- 5) l'illegittimità costituzionale dell'art. 54 che, dispone un'equiparazione del trattamento previdenziale degli assessori regionali non consiglieri con quello degli assessori che ricoprono la carica di consigliere, in contrasto con gli artt. 117, c.2, lett. o), e 3 Cost.
- 6) la cessazione della materia del contendere dell'art. 11, c.3, 4 e 5, in seguito alle modifiche operate dal legislatore regionale e all'atto di rinuncia del ricorrente.

Di seguito, si riportano le motivazioni della decisione in esame.

- 1) Secondo il ricorrente la norma censurata, in particolare al comma 1, includerebbe tra i soggetti esentati dal pagamento del ticket, categorie non comprese dalla legge statale di principio in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica (art.8, c.16, Legge n.537/1993), così violando l'art.117 c.3, Cost.  
Inoltre il comma 2, attribuendo alla Giunta regionale il potere di regolamentare le modalità e la fruizione delle esenzioni, si pone in contrasto con l'art. 8, c.16 della legge n.537 del 1993 che stabilisce espressamente quali sono le categorie di soggetti



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

esentati dal ticket e le modalità ed i limiti economici di reddito che danno diritto alle citate esenzioni.

La Corte ha accolto la tesi del ricorrente dichiarando illegittime le norme censurate con le stesse motivazioni.

Infine ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 13, commi 1 e 2, della l. R. Puglia n. 19 del 2010, che esentando plurime categorie di assistiti, tra cui gli inoccupati, i lavoratori in cassa integrazione ordinaria e straordinaria e i lavoratori in mobilità, con i loro rispettivi familiari a carico, **include tra i soggetti esentati dal pagamento del ticket categorie non comprese dalla legislazione statale di principio, così violando l'art. 117, c. 3, Cost..**

Dall'illegittimità dell'art. 13, commi 1 e 2, della l. regionale n. 19 del 2010 potrebbe discendere, in via consequenziale, anche l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 della L.r. Puglia 6 luglio 2011, n. 14 (Assestamento e prima variazione di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011), in quanto suddetta disposizione, infatti, ha nuovamente inserito tra i soggetti esentati dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria, a decorrere dal 1° luglio 2011, le medesime categorie già previste dall'art. 13, c. 1, della legge impugnata.

- 2) L'art. 37 della L.r. Puglia n.19/2010 detta norme riguardanti il Parco naturale regionale "Terra delle gravine", disponendo l'abrogazione dei divieti contenuti alle lett. d) ed i) del comma 7 dell'art. 4 della L.r. Puglia n.18/2005, recante "Norme di tutela e valorizzazione del territorio" e istitutiva del Parco Naturale Regionale "Terra delle gravine".

Tali divieti riconoscono alla lett. i) dell'art. 4, il divieto di transitare con i mezzi motorizzati dalle strade statali, provinciali, comunali e private, comprese nel Parco Naturale, fatta eccezione per i mezzi di servizio pubblico mentre alla lett. d), il divieto di esercitare attività venatoria all'interno del parco, fatti salvi gli interventi di controllo su alcune specie protette.

Secondo il ricorrente, la norma censurata si porrebbe in contrasto con l'art. 117 c. 2 lett.s) Cost., **in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema in quanto**





*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

**suddetta materia non è di competenza regionale ma rientra nella legislazione statale.**

Inoltre la norma in esame risulterebbe essere in contrasto con le direttive del Consiglio delle Comunità Europee (Cee) relativa alla conservazione e protezione della flora e della fauna dei parchi naturali.

La Corte ribadisce il principio (già espresso nella sent. 263/2011) secondo cui in materia di tutela delle aree naturali protette, **le Regioni non possono prevedere soglie di tutela inferiori rispetto a quelle previste dallo Stato, mentre nell'esercizio di una diversa potestà legislativa, possono prevedere livelli di tutela maggiori.**

Nel caso in questione, l'abrogazione di tali divieti (poi reintrodotti con la L.r. 6/2011) determina l'illegittimità costituzionale delle norme in esame, per contrasto con gli standard minimi di tutela stabiliti dalla legislazione statale e conseguente violazione dell'art. 117, c.2, lett.s, Cost.

- 3) L'art. 46 della L.r. Puglia n. 19/2010 prevede l'istituzione dell' "Agenzia regionale per la promozione della legalità e della cittadinanza sociale", i cui compiti e funzioni sono definiti con legge regionale.

Secondo il ricorrente la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con la normativa statale di riferimento che attribuisce al Ministero dell'interno la possibilità di regolamentare, su tutto il territorio nazionale, la materia oggetto della legge regionale.

Per la Corte , la norma in esame è illegittima in quanto **l'ambito operativo dell'Agenzia regionale rientra nella materia dell'ordine pubblico e sicurezza, riservata alla competenza statale** ledendo in particolare l'art. 117, c. 2 lett. h), Cost.

Ne consegue pertanto l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata.

- 4) L'art. 51 della L. r. n.19/2010 disciplina il lavoro straordinario dei dipendenti regionali, prorogando dal 30 giugno 2010 al 31 dicembre 2011 il termine entro il quale, " in attesa del completamento delle procedure rivolte all'installazione del



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

sistema di rilevazione automatica delle presenze, ai dipendenti regionali può essere erogato il compenso per il lavoro straordinario”.

Il ricorrente eccepisce che tale previsione comporta una disparità di trattamento con il personale delle altre pubbliche amministrazioni, in contrasto con i principi di eguaglianza fra i cittadini di cui all’art. 3 Cost., nonché una violazione dell’art. 3, c.83, della legge n. 244/2007.

Tale norma sancisce il principio fondamentale di contenimento della finanza pubblica secondo cui **nelle pubbliche amministrazioni non possono essere erogati compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze**. Ne consegue l’illegittimità per violazione degli artt. 3 e. 117, c. 3, Cost.

- 5) L’art. 54 della legge n. 19/2010 riguarda lo status di componente della Giunta Regionale. In particolare, viene stabilito che ai componenti esterni della Giunta regionale ove dipendenti pubblici si applichino, dalla data di nomina e per tutta la durata dell’incarico, le disposizioni concernenti i consiglieri regionali relativamente al collocamento in aspettativa senza assegni per l’espletamento delle cariche pubbliche e pagamento del c.d contributo previdenziale figurativo.

Secondo il ricorrente, tale materia rientrerebbe nella previsione dell’art. 47, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), il quale dispone che «le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l’assegno del Presidente della Repubblica, sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente».

**La Corte ha dichiarato pertanto costituzionalmente illegittimo l’art. 54 della l. R. Puglia n. 19 del 2010, per aver esorbitato dalla propria competenza, avendo, tra l’altro, previsto (e assunto al bilancio regionale) anche oneri previdenziali, in contrasto sia con l’art. 117, c. 2, lett. o), Cost., che attribuisce**



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

**allo Stato la competenza esclusiva in materia di previdenza sociale, sia con l'art. 3 Cost. per disparità di trattamento con consiglieri di altre regioni".**

- 6) I commi 3, 4 e 5 dell'art. 11 della L. r. Puglia n. 19 del 2010 sono stati abrogati dall'art. 2 della L. r. n. 5/2011, a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione di tale legge (11 aprile 2011).

In seguito alle modifiche operate dal legislatore regionale in relazione ai suddetti commi dell'art. 11, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia limitatamente a tali articoli.

La Corte ha, pertanto, dichiarato cessata la materia del contendere.



**Riferimenti:**

- **L.r. Puglia, n. 19/2010;**
- **L.r. Puglia, n.18/2005;**
- **L.r. n. 6/2011;**
- **Legge n.537/1993;**
- **Legge n. 50/2010;**
- **Legge n. 244/2007;**
- **Sent. Corte Costituzionale n. 263/2011**



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

**Sentenza Corte Costituzionale: n.339 del 22 dicembre 2011**

**Materia: bilancio e contabilità pubblica; amministrazione pubblica; energia**

**Norme impugnate: artt. 3 (c. 2) e 14 (c. 3, 7, 8, 9 e 10) della L. r. Lombardia 23 dicembre 2010, n. 19, recante “Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 – Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione – Collegato 2011”**

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.339/2011, ha dichiarato:

- 1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, c. 2, della L. r. Lombardia n. 19/2010, che disciplina un aspetto del trattamento economico dei dipendenti regionali riservato alla contrattazione collettiva, invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile;
- 2) l’illegittimità costituzionale dell’art. 14 della L.r. Lombardia n. 19/2010 che introduce all’interno della L.r. n. 26/2003 l’art. 53-*bis* in tema di concessioni relative alle risorse idroelettriche: i commi 3, 7, 8, 9 e 10 di tale articolo invadono la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

Di seguito, si riportano le motivazioni della decisione in esame.

- 1) L’art. 3, c. 2 lett. a) , della L. r. Lombardia n.19/2010 ha previsto una riduzione dell’organico complessivo della dirigenza della Giunta regionale.

In particolare, la norma censurata prevede, nel terzo periodo, la possibilità di destinare alla valorizzazione delle posizioni organizzative le economie risultanti da tale riduzione.

**Questa previsione, disciplinando un aspetto del trattamento economico dei dipendenti regionali, il cui rapporto d’impiego è stato privatizzato, incide su una materia riservata alla contrattazione collettiva**, come si evince dall’art. 45, c.1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”).

La norma in esame è, dunque, incostituzionale perché invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile ai sensi dell’art. 117 , c.2, lett. l), Cost.

- 2) L’art. 14 della L. r. Lombardia n. 19/2010 modifica la L.r. Lombardia n. 26/2003 (“Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

di gestione rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche.”), inserendo, tra l’altro, l’art. 53-bis.

Quest’ultimo, al c. 3, prevede un intervento sostitutivo della Regione, in materia di concessioni idroelettriche, in assenza e nelle more dell’intervento statale.

Esso demanda, infatti, alla Regione Lombardia, nell’ipotesi di inerzia dello Stato, il compito di individuare i requisiti organizzativi e finanziari minimi ed i parametri di aumento dell’energia prodotta e della potenza installata concernenti le procedure di gara.

Tale previsione, tuttavia, contrasta con la disciplina statale di cui all’art.12, c.2, d.lgs. n.79/1999 (“Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”), che affida esclusivamente allo Stato l’individuazione di tali requisiti e parametri.

La Corte Costituzionale ha ribadito che **la disciplina delle procedure ad evidenza pubblica è riconducibile alla tutela della concorrenza di competenza esclusiva statale**. Pertanto, ha dichiarato la norma in esame illegittima per contrasto con l’art.117, c. 2 lett. e) Cost.

La questione di costituzionalità è stata sollevata, altresì, in riferimento ai commi 7, 8, 9 e 10 dell’art. 53-bis.

Essi prevedono che la Regione, allo scadere delle concessioni di grandi derivazioni ad uso idroelettrico, acquisisca le opere e gli impianti concernenti tali derivazioni e li conferisca a “società patrimoniali di scopo”, aventi partecipazione totalitaria di capitale pubblico incedibile.

A tali società patrimoniali di scopo è attribuito il compito di affidare opere ed impianti ad ulteriori soggetti (società affidatarie), individuati mediante l’indizione di gare ad evidenza pubblica ovvero tramite l’affidamento diretto.

La normativa regionale in esame rimette, dunque, la scelta della procedura per l’individuazione dei soggetti affidatari delle opere e degli impianti afferenti alle derivazioni idroelettriche alla mera discrezionalità delle società patrimoniali di scopo.



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

Al contrario, **le norme statali e comunitarie prescrivono nel settore delle concessioni idroelettriche esclusivamente l'indizione di gare ad evidenza pubblica.**

La Corte Costituzionale ha, dunque, dichiarato illegittime le disposizioni regionali impugnate in quanto interferiscono con la disciplina vigente in materia di concorrenza, affidata ai sensi dell'art.117, c.2, lett. e), Cost. alla competenza esclusiva statale.

➤ **Riferimenti:**

- **L. r. Lombardia n. 19/2010;**
- **L. r. Lombardia n. 26/2003;**
- **Rassegna stampa: : “Concessioni idroelettriche, la Consulta stoppa la Lombardia”  
(fonte: [www.zeroemission.eu](http://www.zeroemission.eu) del 28/12/2011)**



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

## **Appendice:** **Sentenze della Corte Costituzionale** **riguardanti la Regione Calabria**

---

### **Sentenza Corte Costituzionale n. 271 del 21 ottobre 2011**

**Materia: risoluzione consensuale del rapporto di lavoro**

**Norme impugnate: art. 44 (c. 2) della L. r. Calabria del 13 giugno 2008, n.15, recante “Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario – collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2008, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8”**

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 271/2011, ha dichiarato:

1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, c. 2, della L. r. Calabria n. 15/2008, che esclude che si debba tener conto anche della tredicesima mensilità ai fini della determinazione dell’indennità prevista da una precedente legge regionale quale incentivo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Di seguito, si riportano le motivazioni della decisione in esame.

- 1) La questione di legittimità costituzionale dell’art. 44, c. 2, della L. r. Calabria n. 15/2008 è stata sollevata dal Tribunale di Catanzaro, nell’ambito di un giudizio promosso contro la Regione Calabria da una ex dipendente, avente per oggetto la determinazione dell’indennità prevista quale incentivo alla risoluzione consensuale del rapporto d’impiego.

Tale indennità deve essere determinata ai sensi dell’art. 7, c. 6, della L. r. Calabria 2 marzo 2005, n.8 (“Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2005, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002”) facendo riferimento alla “retribuzione mensile lorda” spettante alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Essa si compone, secondo le direttive adottate dalla Giunta calabrese, di quegli elementi che assumono i connotati di “compenso fisso, continuativo, costante e generale”.



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

**La tredicesima mensilità rientra fra le componenti della retribuzione aventi carattere continuativo**, come ribadito in varie pronunce giurisprudenziali (fra le altre, si ricordano le sentenze Corte di Cassazione, sezione lavoro n.22760/2010; Consiglio di Stato, sezione sesta n.437/1987; Corte dei Conti, sezioni riunite n.79/1977).

Il quadro normativo e giurisprudenziale descritto ha, dunque, ingenerato nei dipendenti regionali il legittimo affidamento nel fatto che, per la determinazione dell'indennità, si dovesse tenere conto anche della tredicesima mensilità.

In ragione di quanto appena detto, è incostituzionale l'art. 44, c. 2, della L. r. Calabria n.15/2008, che modifica retroattivamente la normativa precedente, stabilendo che, ai fini della determinazione della indennità in oggetto, dal concetto di retribuzione lorda vada esclusa la tredicesima mensilità.

**La Corte Costituzionale chiarisce che il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica se l'interpretazione di una disposizione sia incerta, ove sussistano contrasti giurisprudenziali e, infine, quando voglia attribuire uno specifico significato ad una norma, scegliendo tra le possibili varianti di senso del testo originario.**

Nessuna delle ipotesi descritte si verifica nel caso in esame, per cui la norma impugnata contrasta con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e con la tutela del legittimo affidamento nella certezza giuridica, che costituisce principio fondamentale del nostro ordinamento.



**Riferimenti:**

- **L.r. Calabria n. 15/2005;**
- **L.r. Calabria n. 8/2005;**
- **Sentenze Corte di Cassazione, sezione lavoro n.22760/2010;**
- **Sentenze Consiglio di Stato, sezione sesta n.437/1987;**
- **Sentenza Corte dei Conti, sezioni riunite n.79/1977;**
- **Rassegna stampa: “Un problema generale in un caso regionale: leggi di interpretazione autentica e accordi con l'amministrazione” (fonte: Diritti regionali del 7/11/2011).**





*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

**Sentenza Corte Costituzionale: n. 271 del 21 ottobre 2011 (testo integrale)**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 44, comma 2, della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15 (Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario – collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), promosso dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento vertente tra B. G. e la Regione Calabria con ordinanza del 14 maggio 2010, iscritta al n. 408 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2011.

Visto l'atto di costituzione di B. G.;

udito nell'udienza pubblica del 20 settembre 2011 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;

udito l'avvocato Rosario Chiriano per B. G.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale di Catanzaro, sezione controversie di lavoro e previdenza, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 44, comma 2, della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15 (Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario – collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).

1.1. — Il rimettente premette che nel giudizio principale, con ricorso depositato in data 19 maggio 2009, la ricorrente, già dipendente della Regione Calabria presso l'Assessorato ai Lavori Pubblici, ha dedotto che aveva presentato domanda per la risoluzione consensuale del rapporto, ai sensi della legge di detta Regione 2 marzo 2005, n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2005, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002); che tale normativa era finalizzata a realizzare il contenimento della spesa pubblica e ad accelerare il processo di riorganizzazione della amministrazione, consentendo ai dipendenti, titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato protratto per almeno due anni, di usufruire, quale incentivo alla risoluzione consensuale, di «un'indennità supplementare pari a otto mensilità della retribuzione lorda spettante alla data della predetta risoluzione, per ogni anno derivante dalla differenza fra 65 anni e l'età anagrafica individuale, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro, calcolati per un massimo di sei anni» (art. 7 della citata legge regionale); che, in data 26 ottobre 2005, era stato sottoscritto il contratto di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro tra le parti, nel quale, tra gli emolumenti da corrispondere alla ricorrente, era stata ricompresa l'indennità supplementare di cui al citato art. 7, da calcolare secondo la predetta disposizione legislativa e le modalità applicative di cui all'art. 11 della delibera della Giunta regionale 30 maggio 2005, n. 532, in base al quale l'indennità in questione «si compone di tutti quegli elementi che



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

assumono i connotati di compenso fisso, continuativo, costante e generale, con eccezione di quelli occasionali (...)»; che la Regione Calabria aveva ommesso di computare il rateo di tredicesima mensilità quale componente della retribuzione lorda spettante al momento della risoluzione e quindi come base di calcolo dell'indennità supplementare in questione; che, successivamente, l'art. 44, comma 2, della legge regionale n. 15 del 2008 ha disposto che «l'art. 7, comma 6, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8, deve essere inteso nel senso che la retribuzione lorda spettante alla data di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, utile ai fini della definizione dell'indennità supplementare prevista dalla medesima legge, è quella individuata, per il personale in posizione non dirigenziale alla cessazione volontaria del servizio, all'art. 52, lettera c) del CCNL 1999 e successive modifiche, con esclusione nella determinazione della citata indennità del rateo di tredicesima mensilità (...)»; che, in applicazione di tale ultima disposizione, la Regione ha negato alla ricorrente le spettanze richieste; che, ad avviso della stessa ricorrente, alla luce della giurisprudenza costituzionale in tema di norme di interpretazione autentica, la disposizione di cui al citato art. 44 della legge regionale n. 15 del 2008 è da ritenere costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 3 e 111 Cost., nonché dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU); che, in particolare, la disposizione si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza, certezza del diritto, affidamento, nonché equo processo e parità delle parti di cui alla detta Convenzione; che la ricorrente ha chiesto, nel merito, la condanna dell'Amministrazione al pagamento della differenza tra quanto riscosso a titolo di indennità supplementare e quanto spettante in virtù dell'inclusione del rateo di tredicesima mensilità nella base di calcolo della stessa.

Con memoria depositata in data 30 marzo 2010, si è costituita nel giudizio a quo la Regione rilevando la infondatezza della pretesa della ricorrente alla luce della nuova normativa regionale, non suscettibile di essere sospettata di illegittimità costituzionale, ben potendo il legislatore attribuire efficacia retroattiva ad una disposizione di legge, per non essere l'irretroattività oggetto di copertura costituzionale, se non in materia penale.

1.2. — Il rimettente ritiene la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, della legge della Regione Calabria n. 15 del 2008 non manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 Cost., con particolare riguardo ai principi di ragionevolezza e certezza delle situazioni giuridiche, nonché di tutela del legittimo affidamento.

In merito, il giudice a quo precisa che la ricorrente ha formulato proposta di risoluzione consensuale del rapporto lavorativo alla luce del richiamato art. 7 della legge regionale n. 8 del 2005 e dei relativi criteri applicativi di cui alla delibera della Giunta regionale 30 maggio 2005, n. 532.

La citata delibera dispone che «l'indennità prevista dalla l.r. in questione rappresenta un incentivo all'esodo ed ha carattere aggiuntivo rispetto alla indennità di fine rapporto normalmente spettante al pubblico dipendente (...) e si compone di tutti quegli elementi che assumono i connotati di compenso fisso, continuativo, costante e generale, con eccezione di quelli occasionali od elargiti a titolo di ristoro ed indennizzo per la particolare gravosità delle mansioni richieste (es. indennità di struttura)»; che, in particolare, il punto 5) del contratto di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro rinvia in modo espresso alle modalità applicative di cui alla detta delibera della Giunta regionale; che, con la disposizione censurata, la Regione Calabria è intervenuta rideterminando le modalità di calcolo dell'indennità supplementare, escludendo dalla base di calcolo della stessa la tredicesima mensilità.

Pertanto, ad avviso del rimettente, nel quadro normativo e regolamentare previgente, la disposizione di cui al citato art. 7 della legge regionale n. 8 del 2005 sarebbe stata chiara nel senso del calcolo della indennità in questione in riferimento alla retribuzione lorda spettante al momento della risoluzione, per tale intendendosi quella formata da tutti quegli emolumenti aventi carattere di continuità e generalità, incluso, quindi, anche il rateo della tredicesima mensilità.

In particolare, il giudice a quo ricorda che la giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che il legislatore può adottare norme che precisino il significato di altre disposizioni legislative, quando sussista una situazione di incertezza nella applicazione del diritto o vi siano contrasti giurisprudenziali e quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore (ex plurimis: sentenze n. 311 del 1995 e n. 397 del 1994; ordinanza n. 480 del 1992).



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

Inoltre, la Corte costituzionale ha affermato che non è decisivo verificare se la norma censurata abbia carattere effettivamente interpretativo e sia perciò retroattiva, ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva, trattandosi in entrambi i casi di accertare se la retroattività della legge, il cui divieto non è stato elevato a dignità costituzionale, salvo che in materia penale, trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti (da ultimo, sentenza n. 234 del 2007).

In particolare, la Corte ha individuato una serie di limiti alla efficacia retroattiva di una data disposizione di legge, tra i quali i principi di ragionevolezza e di uguaglianza, di tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico nonché di rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (ex plurimis: le citate sentenze n. 311 del 1995 e n. 397 del 1994).

Nel caso di specie, il rimettente dubita che la lettura del citato art. 7, fornita dal successivo art. 44 censurato, possa ritenersi ricompresa in una delle possibili letture della disposizione originaria. Sul punto, osserva che l'art. 7 contiene un rinvio alla definizione contrattuale di «retribuzione lorda», per tale dovendosi intendere, ai sensi dell'art. 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il biennio 2004-2005 (che sostituisce integralmente l'art. 52 del precedente contratto dell'anno 2000), la «retribuzione globale di fatto mensile o annuale che è costituita dall'importo della retribuzione individuale per 12 mensilità cui si aggiunge il rateo della 13ª mensilità», escludendo «le somme corrisposte a titolo di rimborso spese o a titolo di indennizzo nonché quelle pagate per trattamento di missione fuori sede e per trasferimento».

Pertanto, ad avviso del giudice a quo, la portata precettiva della nuova disposizione non sarebbe compatibile, come possibile opzione interpretativa, con la disciplina previgente che deponeva, al contrario, nel senso della inclusione delle voci retributive costanti e continuative – e, dunque, anche del rateo di tredicesima mensilità – nel concetto di retribuzione lorda riscossa al momento della risoluzione del rapporto. Anche in base ai criteri applicativi del citato art. 7, dettati dalla stessa Giunta regionale con deliberazione n. 532 del 2005, la indennità supplementare «si compone di tutti quegli elementi che assumono i connotati di compenso fisso, continuativo, costante e generale, con eccezione di quelli occasionali od elargiti a titolo di ristoro ed indennizzo per la particolare gravosità delle mansioni richieste (es. indennità di struttura)».

Il rimettente ritiene, dunque, la norma censurata lesiva dei canoni costituzionali di ragionevolezza, perché essa non si limiterebbe ad assegnare alla disposizione interpretata un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (sentenze n. 24 del 2009, n. 74 del 2008, n. 374 del 2002, n. 29 del 2002 e n. 525 del 2000).

Inoltre, ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata, comportando, in modo retroattivo, una sostanziale decurtazione dell'ammontare dell'indennità supplementare, tradirebbe l'affidamento che i dipendenti regionali, aderendo alla proposta di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, hanno riposto nella certezza della inclusione del rateo di tredicesima mensilità nella base di calcolo dell'indennità in oggetto.

Il rimettente ricorda come la Corte costituzionale abbia più volte valorizzato il principio dell'affidamento del cittadino sulla certezza e sicurezza dell'ordinamento giuridico, quale elemento essenziale dello Stato di diritto, che non può essere leso da norme con effetti retroattivi, incidenti irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti.

Nel caso di specie, il giudice a quo ritiene che la disposizione censurata interferisca sulla regolamentazione giuridica del rapporto tra le parti, andando a modificare situazioni già consolidate ed acquisite al patrimonio giuridico dei dipendenti pubblici, indotti a stipulare i contratti di risoluzione del rapporto confidando nella convenienza riferita a quello specifico quadro normativo. Sul punto, il rimettente richiama le pronunce della Corte costituzionale, secondo cui la norma successiva non può tradire l'affidamento del privato sull'avvenuto consolidamento di situazioni sostanziali (sentenze n. 156 del 2007, n. 416 del 1999), pur se dettata dalla necessità di riduzione del contenzioso o di contenimento della spesa pubblica (sentenza n. 374 del 2002) o per fare fronte a evenienze eccezionali (sentenza n. 419 del 2000).

La disposizione censurata interverrebbe, dunque, su situazioni in cui si è consolidato l'affidamento del privato riguardo alla regolamentazione del rapporto, con sbilanciamento a favore della parte pubblica. Peraltro, il legislatore regionale avrebbe omesso di salvaguardare attraverso idonei strumenti normativi la



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

posizione dei lavoratori che, in applicazione della disposizione preesistente, avrebbero dovuto ottenere la liquidazione di un incentivo all'esodo secondo criteri più favorevoli rispetto a quelli previsti dalla legge di interpretazione.

Da quanto sopra, risulterebbe evidente, ad avviso del rimettente, il contrasto della disposizione censurata con l'art. 3 Cost., costituendo un'ipotesi di esercizio irrazionale del potere del legislatore di emanare norme interpretative.

In punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che, qualora venisse dichiarata incostituzionale la disposizione regionale sulla base della quale si è determinata l'indennità supplementare in favore della ricorrente, dovrebbe essere accolta la domanda giudiziale promossa da quest'ultima di condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze tra quanto percepito a titolo di indennità supplementare e quanto spettante in virtù dell'inclusione del rateo di tredicesima mensilità nella base di calcolo della stessa.

1.3. — Il rimettente ritiene, invece, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 111 Cost. e all'art. 6 della CEDU.

2. — Con memoria depositata il 31 gennaio 2011 si è costituita in giudizio la signora B. G. chiedendo l'accoglimento della sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, della legge regionale n. 15 del 2008, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 111 Cost. e 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

2.1. — La parte privata premette di avere presentato proposta per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l'amministrazione regionale ai sensi del richiamato art. 7 della legge regionale n. 8 del 2005; che, con raccomandata del 16 gennaio 2006, la Giunta regionale ha notificato alla suddetta il contratto di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per accettazione; che, avendo riscontrato delle inesattezze nel calcolo della indennità supplementare rispetto a quanto disposto dal citato art. 7, la stessa ha indirizzato alla Regione, a far data dal 21 settembre 2009, alcune note di richiesta di correzione delle dette discordanze; che il calcolo da adottare, per come richiamato anche nella delibera della Giunta regionale n. 532 del 2005 avente ad oggetto «criteri applicativi dell'art. 7 della L. R. n. 8 del 2005», era quello che considera il rapporto proporzionale ai dodici mesi dell'anno comprendendo anche la tredicesima mensilità; che, con raccomandata del 4 settembre 2008, la Regione Calabria, pur ammettendo gli errori di calcolo in relazione alla necessità di erogare alla dipendente B. G. le somme spettanti a titolo di differenze retributive in adeguamento al disposto del CCNL di comparto 2004/2005, non ha riconosciuto il diritto alla tredicesima mensilità sull'indennizzo all'esodo; che è seguito il diniego della Regione sulla base dell'intervento reso dal medesimo legislatore regionale con il citato art. 44 della legge regionale n. 15 del 2008.

La ricorrente sottolinea che le somme corrisposte dal datore di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente (cosiddetto incentivo all'esodo) non hanno natura né liberale, né eccezionale, ma costituiscono reddito da lavoro dipendente (come tali assoggettate anche ai fini fiscali), essendo predeterminate a remunerare, quale controprestazione, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto (Corte di cassazione, sezione lavoro del 27 giugno 2007, n. 14821).

2.2. — Ad avviso della parte privata, l'art. 44 della legge della Regione Calabria n. 15 del 2008, nell'escludere la tredicesima mensilità dalla base di calcolo della indennità supplementare, avrebbe, in violazione dei canoni costituzionali di ragionevolezza, arbitrariamente attribuito alla "legge esodo" un significato non riconoscibile in una delle possibili letture del testo originario, interferendo sulla regolamentazione giuridica del rapporto tra le parti e andando a modificare situazioni già acquisite al patrimonio giuridico dei dipendenti.

Pertanto, la parte privata ritiene lesiva dei principi di affidamento e di certezza del diritto una disposizione interpretativa che indichi una soluzione ermeneutica non prevedibile rispetto a quella affermata nella prassi (in tal senso, Consiglio di Stato, sezione IV, 26 luglio 2008, n. 3689; sezione VI, 27 dicembre 2007, n. 6664; sezione IV, 12 settembre 2006, n. 5314).

In particolare, con il citato art. 44, il legislatore regionale sarebbe intervenuto arbitrariamente dopo tre anni dall'emanazione della "legge esodo", mirando esclusivamente a privare la ricorrente di quanto quest'ultima



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

aveva confidato di ricevere, in applicazione della detta legge, al momento dell'adesione alla proposta di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, in violazione dei diritti già acquisiti fin dalla firma del contratto.

L'art. 44 avrebbe inciso su situazioni in ordine alla cui regolamentazione giuridica si era consolidato l'affidamento del privato, dettando una disciplina contrastante con quella previgente e sbilanciandone l'equilibrio a favore di una parte (quella pubblica) e a svantaggio dell'altra (quella privata). La parte privata richiama, altresì, alcune pronunce della Corte costituzionale in merito alla definizione di norma di interpretazione autentica (sentenza n. 25 del 2000), ai limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi (sentenza n. 397 del 1994) ed, in particolare, al principio di affidamento dei consociati nella certezza del diritto, suscettibile di essere leso da norme retroattive e tali da rendere privo di effettività il diritto dei cittadini di adire i giudici per ottenere la tutela delle proprie situazioni giuridiche soggettive (sentenza n. 209 del 2010).

Pertanto, la disposizione regionale censurata, oltre a violare il canone generale della ragionevolezza delle norme ai sensi dell'art. 3 Cost., lederebbe anche il diritto degli ex dipendenti regionali beneficiari della "legge esodo" di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi (art. 24, primo comma, Cost.).

Considerato in diritto

1.— Il Tribunale di Catanzaro, sezione controversie di lavoro e previdenza, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dubita della legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 44, comma 2, della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15 (Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario – collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).

2. — Il rimettente premette di essere chiamato a pronunciare in un giudizio promosso da una ex dipendente della Regione Calabria nei confronti dell'ente territoriale, al quale l'attrice aveva presentato domanda per la risoluzione convenzionale del rapporto d'impiego, ai sensi della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2005, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

La legge (art. 7, comma 6) prevedeva, quale incentivo alla risoluzione consensuale, il versamento di una indennità, la cui misura «sarà determinata sulla base della retribuzione mensile lorda spettante alla data di cessazione del rapporto di lavoro e sarà corrisposta alle scadenze di cui ai commi 3 e 4». Il comma successivo, poi, aggiungeva che la Giunta regionale era autorizzata ad emanare, nel rispetto del termine di cui al comma 2, apposite direttive per l'applicazione della citata norma. Tali direttive furono adottate con delibera della detta Giunta regionale 30 maggio 2005, n. 532, e stabilirono, tra l'altro, «che l'indennità prevista dalla legge regionale in questione rappresenta un incentivo all'esodo ed ha carattere aggiuntivo rispetto alla indennità di fine servizio normalmente spettante al pubblico dipendente al momento della risoluzione del lavoro e si compone di tutti quegli elementi che assumono i connotati di compenso fisso, continuativo, costante e generale, con eccezione di quelli occasionali od elargiti a titolo di ristoro od indennizzo per la particolare gravosità delle mansioni richieste (es. indennità di struttura)».

Successivamente, la Regione Calabria, con l'art. 44, comma 2, della legge n. 15 del 2008 statui che l'articolo 7, comma 6, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8, dovesse «essere inteso nel senso che la retribuzione lorda spettante alla data di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, utile ai fini della definizione della indennità supplementare prevista nella medesima legge» sia «quella individuata, per il personale in posizione non dirigenziale alla cessazione volontaria dal servizio, all'art. 52, lettera c, del CCNL 1999 e successive modifiche con esclusione nella determinazione della citata indennità del rateo di tredicesima mensilità e retribuzione di risultato».

3. — Secondo il giudice a quo detta norma violerebbe l'art. 3 Cost., perché lesiva: a) dei canoni costituzionali di ragionevolezza, in quanto non si limiterebbe ad assegnare alla disposizione interpretata un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario. Infatti, essa non sarebbe compatibile con la disciplina previgente, la quale deponeva nel senso di includere le voci retributive costanti e continuative – e, dunque, anche il rateo di tredicesima mensilità – nel concetto di retribuzione lorda riscossa al momento della risoluzione del rapporto, ciò anche in base ai criteri applicativi del citato art. 7 dettati dalla stessa Giunta regionale con la delibera n. 532 del 2005; b) dell'affidamento del privato sull'avvenuto consolidamento di



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

situazioni sostanziali, poiché i dipendenti regionali, nell'aderire alla proposta di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, avrebbero confidato, alla luce dello specifico quadro normativo previgente, nella certezza dell'inclusione del rateo di tredicesima mensilità nella base di calcolo dell'indennità supplementare (cosiddetto incentivo all'esodo).

4. — In via preliminare, si deve osservare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, onde non possono essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità, dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. Pertanto, sono inammissibili le deduzioni della parte privata, dirette ad estendere il thema decidendum attraverso l'evocazione di ulteriori parametri costituzionali (ex plurimis: sentenze nn. 236 e 56 del 2009, n. 86 del 2008, n. 244 del 2005).

5. — La questione è fondata.

Questa Corte ha più volte chiarito che il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore (ex plurimis: sentenze n. 209 del 2010, n. 24 del 2009, n. 170 del 2008 e n. 234 del 2007).

La Corte ha anche affermato che non è decisivo verificare se la norma censurata abbia carattere interpretativo, e sia perciò retroattiva, ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva. Invero, in entrambi i casi si tratta di accertare se la retroattività della norma, il cui divieto non è stato elevato a dignità costituzionale, salvo il disposto dell'art. 25, secondo comma, Cost., trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori e interessi costituzionalmente protetti (ex plurimis: sentenze n. 93 del 2011, n. 234 del 2007 e n. 374 del 2002).

In particolare, la giurisprudenza costituzionale ha individuato una serie di limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, limiti attinenti alla salvaguardia di principi costituzionali, tra cui il principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto d'introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti, quale principio connaturato allo stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (ex plurimis: sentenze n. 209 del 2010 e n. 397 del 1994).

6. — In questo quadro, si deve osservare che l'art. 7, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 8 del 2005, nel dettare la disciplina della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (dalla citata norma prevista per i dirigenti ed estesa a tutti i dipendenti dall'art. 7, comma 6), stabilì, in caso di perfezionamento dell'accordo risolutivo, il versamento di una indennità supplementare pari a otto mensilità della retribuzione lorda spettante alla data della predetta risoluzione «per ogni anno derivante dalla differenza fra 65 anni e l'età anagrafica individuale, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro, calcolati per un massimo di sei anni». L'art. 7, comma 6, a sua volta, dispose che «La misura della indennità sarà determinata sulla base della retribuzione mensile lorda spettante alla data di cessazione del rapporto di lavoro e sarà corrisposta alle scadenze di cui ai commi 3 e 4».

Il riferimento alla retribuzione mensile lorda orientava senza dubbio nel senso di ritenere che il legislatore avesse inteso fare riferimento alla retribuzione comprensiva delle componenti fisse dello stipendio a carattere continuativo, tra le quali si colloca la tredicesima mensilità. La natura retributiva di questa è stata ripetutamente affermata dalla giurisprudenza (Corte di cassazione, sezione lavoro del 19 settembre 2010, n. 22760 e sezione lavoro del 2 settembre 2010, n. 18999; sezione tributaria del 16 aprile 2007, n. 9000; Consiglio di Stato, sezione sesta del 22 giugno 1987, n. 437; sezione sesta, del 28 luglio 1982, n. 386; Corte dei conti, sezione terza del 3 giugno 1977, n. 38233 e sezioni riunite del 12 luglio 1977, n.79).

Del resto, il detto orientamento risultava condiviso anche dalla stessa Regione Calabria, dal momento che la Giunta regionale, con delibera 30 maggio 2005, n. 532, recante «Criteri applicativi della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8 articolo 7» (emanata in base all'autorizzazione concessa dalla legge ora citata con l'art. 7, comma 7), aveva stabilito nel preambolo «che l'indennità prevista dalla legge regionale in questione



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

rappresenta un incentivo all'esodo ed ha carattere aggiuntivo rispetto alla indennità di fine servizio normalmente spettante al pubblico dipendente al momento della risoluzione del rapporto di lavoro e si compone di tutti quegli elementi che assumono i connotati di compenso fisso, continuativo, costante e generale, con eccezione di quelli occasionali od elargiti a titolo di ristoro od indennizzo per la particolare gravosità delle mansioni richieste (es. indennità di struttura)».

La delibera proseguiva precisando che «per tale motivazione, per retribuzione lorda spettante alla data della risoluzione del rapporto di lavoro, ai fini dell'applicazione dell'art. 7 della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8, si deve intendere la retribuzione spettante al dipendente in forza delle disposizioni legislative, regolamentari e dei contratti collettivi nazionali, ancorché maturata e non ancora corrisposta o derivante da rinnovi contrattuali con efficacia retroattiva con riferimento alla data di cessazione, ovvero nel caso operi la facoltà della amministrazione di scaglionare l'esodo, alla data di effettiva interruzione del servizio in relazione alle esigenze di servizio».

Pertanto, sia il dato normativo sia i criteri elaborati dalla Regione concorrevano nel far ritenere che nella nozione di retribuzione lorda rientrasse anche la tredicesima mensilità, in quanto dotata di tutti i requisiti dianzi indicati e considerati dalla medesima Regione.

Né varrebbe addurre che, nel citato provvedimento regionale, al punto 11 erano elencate le voci della retribuzione, spettanti alla data di cessazione e concorrenti alla determinazione delle indennità supplementari, voci tra le quali non figura la tredicesima mensilità. Si deve osservare che al primo punto dell'elenco era previsto lo stipendio tabellare e che la stretta inerenza della tredicesima mensilità allo stipendio o salario, rendendola componente necessaria di questi, ben poteva indurre a ritenerla compresa nella nozione di stipendio tabellare, specialmente in presenza di una espressione come "retribuzione lorda" con i caratteri desumibili sia dalla norma, sia dai criteri elaborati dalla medesima Regione, la quale aveva disposto che, con quella espressione, si dovesse intendere «la retribuzione spettante al dipendente in forza delle disposizioni legislative, regolamentari e dei contratti collettivi nazionali».

7. — In questa cornice è stata emanata la norma qui oggetto di censura. Essa ha stabilito che l'art. 7, comma 6, della legge regionale n. 8 del 2005 deve essere inteso nel senso che nel concetto di retribuzione lorda, ai fini della determinazione della indennità supplementare, va escluso il rateo di tredicesima mensilità.

Tale norma non è conforme a Costituzione.

Infatti, non è contestabile che i dipendenti regionali, nel proporre l'accordo di risoluzione consensuale e nel sottoscrivere il relativo contratto, abbiano riposto un legittimo affidamento nel fatto che, per la determinazione dell'indennità, si dovesse tenere conto anche della tredicesima mensilità, perché in tal senso deponavano l'espressione adottata (retribuzione lorda), i connotati attribuiti ai suoi componenti dalla stessa Regione (compenso fisso, continuativo, costante e generale), il richiamo alle disposizioni legislative, regolamentari e dei contratti collettivi nazionali. In questo quadro si è consolidata la posizione giuridica di coloro che, come la parte privata nel giudizio a quo, hanno perfezionato l'accordo di risoluzione del rapporto d'impiego ben prima che sopravvenisse la norma censurata.

Al contrario, nessun elemento suggeriva che la Regione intendesse escludere proprio la componente retributiva meglio caratterizzata dai connotati che la stessa Regione aveva indicato e che è di generale applicazione, salvo espresse eccezioni.

Ne deriva che la norma di cui si tratta non ha imposto una scelta rientrante tra le possibili varianti di senso del testo originario, né è intervenuta per risolvere contrasti che non risultano neppure allegati, ma ha realizzato, con efficacia retroattiva, una sostanziale modifica della normativa precedente, incidendo, in violazione dell'art. 3 Cost., in modo irragionevole sul legittimo affidamento nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto, (ex plurimis: sentenze n. 209 del 2010 e n. 236 del 2009).

Va dichiarata, dunque, l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, della legge regionale della Calabria 13 giugno 2008, n. 15.



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 44, comma 2, della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008 n. 15 (Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario – collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI





*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

**Sentenza Corte Costituzionale: n.310 del 23 novembre 2011**

**Materia: pubblico impiego; incompatibilità con la carica di Consigliere regionale**

**Norme impugnate: artt.11 (c. 1), 14, 15, 16 (c. 1 e 5), 18, 29, 46, 49 e 50, della L. r. Calabria 29 dicembre 2010, n.34 recante “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale – Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2011. Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002”**

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.310/2011, ha dichiarato:

- 1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, c.1 che, prevedendo l’inquadramento del personale dell’AFOR nel medesimo ruolo dei dipendenti regionali, viola il principio del pubblico concorso;
- 2) l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, che estende la validità e gli effetti giuridici degli incarichi dirigenziali conferiti dalla L.r. n. 31/2002, violando la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile;
- 3) l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, c.1 e 5, che proroga il termine entro cui può essere disposta la stabilizzazione di alcune categorie di lavoratori precari in violazione della normativa statale in materia;
- 4) l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 che, disponendo l’indizione di un corso-concorso accessibile solo ai dipendenti regionali per la copertura dei posti di qualifica dirigenziale vacanti nei ruoli della Regione Calabria, viola il principio del pubblico concorso;
- 5) l’illegittimità costituzionale dell’art. 29, che prevede una serie di privilegi per gli enti pubblici, gli enti locali ed i consorzi di sviluppo industriale che propongano iniziative nel settore delle energie rinnovabili, ledendo la libertà di concorrenza;
- 6) l’illegittimità costituzionale dell’art. 46, che prevede la compatibilità della carica di Consigliere regionale con le cariche di Presidente e Assessore della Giunta provinciale e di Sindaco e Assessore dei comuni compresi nel territorio della Regione, in contrasto con il divieto di cumulo delle cariche elettive e con il principio di uguaglianza nell’accesso alle stesse;
- 7) l’illegittimità costituzionale dell’art. 50 con cui la Regione stabilisce il calendario venatorio senza la preventiva acquisizione del parere dell’ISPRA, richiesto dalla normativa statale;
- 8) la cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale relativa agli artt.11, c.1 e 49, in seguito alle modifiche e abrogazioni operate dal legislatore regionale e all’atto di rinuncia del ricorrente.

Di seguito, si riportano le motivazioni della decisione in esame.

- 1) L’ art. 14, c.1, della L. r. Calabria n. 34/2010 autorizza la Giunta regionale a coprire i posti vacanti della dotazione organica mediante il trasferimento dei



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

dipendenti AFOR (Azienda Forestale della Regione Calabria) già in servizio presso gli uffici regionali, dando priorità al personale avente maggiore anzianità di servizio.

In seguito alla soppressione e messa in liquidazione dell'AFOR, con la L. r. Calabria n.9/2007, per i dipendenti addetti ai servizi amministrativi è stato previsto il trasferimento alla Regione, mentre gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale sono stati assegnati alle Province.

La questione di legittimità costituzionale in esame riguarda solo i dipendenti addetti ai servizi amministrativi, inquadrati con lo stesso stato giuridico ed economico dei dipendenti della Regione, senza aver sostenuto le prove di selezione necessarie per accedere a detta amministrazione.

Secondo il Governo, si sarebbe dovuto, invece, costituire un ruolo a parte o ad esaurimento in cui collocare detti dipendenti.

Come affermato ripetutamente dalla Corte Costituzionale (in particolare nelle sentenze n. 52/2011 e n. 293/2009), **le eccezioni al principio del pubblico concorso devono essere individuate in modo rigoroso e sono ammissibili solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle.**

La norma impugnata è, pertanto, illegittima per violazione dell'art. 97 Cost.

- 2) L'art. 15 della L. r. Calabria n. 34/2010, estende la validità e gli effetti giuridici degli incarichi dirigenziali conferiti dall'art. 10 della L.r. Calabria n. 31/2002.

La norma impugnata si pone in contrasto con l'art. 40, c.1, lett. f), del d.lgs. 27 ottobre 2009, n.150, che modifica l'art. 19 del Testo Unico sul Pubblico Impiego, concernente il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali.

L'art. 19 individua dei termini precisi per la durata degli incarichi dirigenziali affidati a soggetti esterni e trova applicazione in tutte le amministrazioni pubbliche, comprese le Regioni.

La Corte Costituzionale conferma il proprio orientamento (sentenza n. 324/2010) secondo cui **la disciplina della durata massima degli incarichi dirigenziali a**



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

**soggetti esterni rientra nella materia di competenza statale dell'ordinamento civile di cui all'art. 117, c. 2, lett. l), della Costituzione.**

Ne consegue l'illegittimità costituzionale della norma in esame.

- 3) I commi 1 e 5 dell'art. 16 prorogano il termine entro cui può essere disposta la stabilizzazione di alcune categorie di lavoratori precari, con l'effetto di sottrarre dette stabilizzazioni ai limiti posti dall'art. 17, c.10, del d.l. n. 78/2009 (convertito in legge n. 150/2009).

Le norme impugnate comportano, pertanto, una violazione delle norme statali in materia di stabilizzazione, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

- 4) L'art. 18 prevede l'indizione di un corso-concorso, accessibile solo ai dipendenti regionali in possesso di determinati requisiti, per la copertura dei posti di qualifica dirigenziale vacanti nei ruoli del Consiglio regionale e della Giunta della Regione Calabria.

Secondo la Corte Costituzionale, **sono ammissibili deroghe al principio costituzionale del pubblico concorso, al fine di consolidare pregresse esperienze lavorative maturate all'interno dell'amministrazione, solo in ipotesi eccezionali, individuate in modo rigoroso e connesse a specifiche necessità funzionali dell'amministrazione** (come affermato, tra le altre, nelle sentenze n. 293 del 2009, n.189, 108 e 51 del 2011 ).

Ciò non si verifica nel caso in esame, in quanto la limitazione dell'accesso al corso-concorso ai soli dipendenti regionali non appare giustificata.

- 5) L'art. 29 della L.r. Calabria n. 34/2010, modificativa della L.r. Calabria n. 42/2008 ("Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili") prevede una serie di agevolazioni per gli enti pubblici, gli enti locali ed i consorzi di sviluppo industriale, che propongano iniziative nel settore dell'energia derivante da fonti rinnovabili.



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

La norma è stata impugnata per violazione degli artt. 3, 41 e 117, primo e terzo comma, Cost., e del principio fondamentale secondo cui **anche la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili deve avvenire in regime di libera concorrenza.**

Per i giudici costituzionali, le misure previste dall'art. 29 si traducono in una distorsione del mercato nel campo della produzione delle energie rinnovabili e, dunque, violano gli artt. 117, c.1 e 3, e 41 Cost.

- 6) L'art. 46 della legge calabrese dispone che le cariche di Presidente e Assessore della Giunta provinciale e di Sindaco e Assessore dei comuni compresi nel territorio della Regione siano compatibili con la carica di Consigliere regionale.

La norma è stata impugnata in riferimento agli articoli 122, c.1, 117, c.2, lett. p), e 51, c.1, della Costituzione.

In particolare, il ricorrente ritiene che la norma in esame contrasti con l'art. 65 del Testo unico degli enti locali.

La Corte Costituzionale ribadisce che la potestà legislativa regionale è limitata, ai sensi dell'art. 122, c.1, Cost., dal **principio del non cumulo delle cariche elettive**, che costituisce il fondamento sia dell'art. 65 del Testo Unico sugli enti locali, sia dell'art. 3 della legge statale n.165/2004 (attuativa dell'art.122 Cost.)

Detto principio si concretizza, come ribadito nella sent. n. 201/2003, nella **necessità di predisporre norme in materia di incompatibilità, al fine di impedire che il cumulo nella stessa persona di cariche di sindaco o assessore comunale e di consigliere regionale vada ad intaccare il rispetto dei principi di distinzione fra politica e amministrazione a livello locale, di efficienza e di imparzialità.**

Il principio di non cumulo è del tutto disatteso dalla norma regionale impugnata che, prevedendo la generale compatibilità delle cariche, viola l'art. 122, c.1, Cost.

La norma lede, infine, il principio di eguaglianza nell'accesso alle cariche elettive sancito all'art. 51 Cost.



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

- 7) L'art. 50 della L.r. Calabria n. 34/2010 fissa il calendario venatorio regionale. Detto calendario è stabilito dalla Regione Calabria senza l'acquisizione del parere preventivo dell'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), richiesto dall'art.18 della Legge statale n.157/1992. La norma censurata lede, pertanto, la competenza esclusiva statale in materia ambientale.
- 8) La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere delle questioni di legittimità costituzionali relative agli articoli 11, c.1, e 49 della L.r. Calabria n. 34/2010, in seguito alle modificazioni e abrogazioni operate dal legislatore regionale e al conseguente atto di rinuncia depositato dal ricorrente. L'art. 11, c.1, della L.r. Calabria n.34/2010 è stato modificato dall'art.1 della L.r. n.31/2011. Precedentemente a tale modifica, consentiva alla Giunta regionale di costituire una società in house, a capitale interamente pubblico, allo scopo di valorizzare e provvedere alla gestione unitaria e integrata del patrimonio archeologico calabrese. Tale articolo è stato impugnato perché ritenuto lesivo della competenza esclusiva statale sancita all'art. 117, c.2, lett. g) e s), Cost. L'art. 49 della L.r. Calabria n.34/2010 è stato implicitamente abrogato dall'art. 1 della L.r.Calabria n. 25/2011. Esso prevedeva per i servizi aeroportuali, svolti dalle società partecipate dalla Regione Calabria, misure a vantaggio della collettività regionale, in violazione del principio di libera concorrenza. Tale disposizione è stata censurata con riferimento sia all'art. 117, c.1, Cost., che impone il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, sia all'art. 117, c.2, lett. e), Cost., che annovera la tutela della concorrenza fra le materie riservate alla competenza esclusiva statale.



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

➤ **Riferimenti:**

- **L. r. Calabria n. 9/2007;**
- **L. r. Calabria n. 25/2011;**
- **L. r. Calabria n. 31/2011;**
- **L. r. Calabria n. 31/2002;**
- **L. r. Calabria n. 34/2010;**
- **L. r. Calabria n. 42/2008;**
- **Legge n. 157/1992;**
- **Legge n. 165/2004;**
- **D. l. n.78/2009 convertito in L. n.150/2009;**
- **D. lgs. n.150/2009;**
- **D. lgs. n.165/2001;**
- **D. lgs. n.267/2000;**
- **Sent. Corte Costituzionale n.51/2011.**
- **Sent. Corte Costituzionale n.52/2011;**
- **Sent. Corte Costituzionale n.108/2011;**
- **Sent. Corte Costituzionale n. 189/2011;**
- **Sent. Corte Costituzionale n.293/2009;**
- **Sent. Corte Costituzionale n.293/2009;**
- **Sent. Corte Costituzionale n. 324/2010;**



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

**Sentenza Corte Costituzionale: n. 310 del 23 novembre 2011 (testo integrale)**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 11, comma 1, 14, 15, 16, commi 1 e 5, 18, 29, 46, 49 e 50 della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale – Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011. Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 1° marzo 2011, depositato in cancelleria il 7 marzo 2011 ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 2011.

Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria;

udito nell'udienza pubblica del 18 ottobre 2011 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

uditi gli avvocati dello Stato Chiarina Aiello, Maria Letizia Guida e Marina Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giuseppe Naimo per la Regione Calabria.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso spedito per la notifica il 1° marzo 2011 e depositato il successivo 7 marzo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli articoli 11, comma 1, 14, 15, 16, commi 1 e 5, 18, 29, 46, 49 e 50 della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale – Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011. Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002), in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 41, 51, 97, 117, primo, secondo e terzo comma, e 122, primo comma, della Costituzione.

1.1. — L'art. 11, comma 1, della legge impugnata stabilisce: «La Giunta regionale è autorizzata a promuovere e perfezionare, mediante la stipula di tutti gli atti che si rendono necessari all'uopo, la costituzione di una società in house, a capitale interamente pubblico, con partecipazione maggioritaria della Regione Calabria, allo scopo di valorizzare e provvedere alla gestione unitaria ed integrata del patrimonio archeologico calabrese».

La norma in questione, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettere g) e s), Cost., in quanto inserirebbe «nell'organizzazione, che deve essere esclusivamente statale, finalizzata alla tutela dei beni culturali, un elemento del tutto estraneo quale una società regionale a capitale interamente pubblico».

In proposito, il ricorrente precisa che la tutela dei beni culturali consiste nella disciplina e nell'esercizio delle funzioni connesse all'individuazione dei beni costituenti il patrimonio culturale, alla loro protezione ed alla



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

loro conservazione per fini di pubblica fruizione. Siffatte funzioni sarebbero attribuite dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in via esclusiva, alla competenza statale, e sarebbero esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali in tutte le sue articolazioni. In particolare, in sede regionale, le soprintendenze costituirebbero l'organo competente a curare la gestione, i restauri, la manutenzione e la fruizione dei beni culturali.

Pertanto la previsione impugnata, consentendo alla Giunta regionale di costituire una società competente a provvedere alla gestione unitaria e integrata del patrimonio archeologico calabrese, si porrebbe in contrasto con la tutela unitaria del patrimonio culturale, attribuita in via esclusiva al legislatore nazionale.

L'art. 11, comma 1, della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 violerebbe, inoltre, l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 112 e 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

L'art. 117, terzo comma, Cost. è richiamato nella parte in cui prevede, fra le materie di competenza legislativa concorrente, la «valorizzazione dei beni culturali». A loro volta, i citati artt. 112 e 115 dispongono che lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali assicurino la valorizzazione dei beni culturali e che siffatte attività siano gestite in forma diretta, per mezzo delle strutture organizzative interne alle amministrazioni, o indiretta, tramite concessioni a terzi.

Il ricorrente osserva che, in virtù delle norme statali appena richiamate, la valorizzazione, quando non è effettuata direttamente dallo Stato, «è collegata» ad accordi o intese stipulati tra lo Stato e gli altri enti pubblici. Di conseguenza, secondo la difesa statale, la norma impugnata – anche nella denegata ipotesi in cui sia ritenuta come finalizzata alla sola valorizzazione del patrimonio archeologico calabrese – si pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., poiché prevede, senza alcuna forma di cooperazione con lo Stato, la costituzione di una società in house, della quale, peraltro, non sono precisati i compiti.

1.2. — L'art. 14 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 dispone: «1. In riferimento a quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, della legge regionale n. 9 del 2007 disciplinante il trasferimento alla Regione dei dipendenti addetti ai servizi amministrativi dell'AFOR, nelle more dell'attuazione complessiva della norma, la Giunta regionale è autorizzata a coprire i posti vacanti della dotazione organica, disponendo, in sede di programmazione triennale dei fabbisogni, prioritariamente e progressivamente, il trasferimento, nel proprio ruolo organico, dei dipendenti AFOR, già in servizio presso gli uffici regionali alla data di pubblicazione della presente legge, dando precedenza al personale che possiede maggiore anzianità di servizio presso gli uffici regionali, nel rispetto della disciplina in materia contenuta nell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 2. Il personale in servizio, alla data del 31.12.2010, presso il Centro Radio Regionale dell'AFOR è assegnato funzionalmente al servizio della Protezione Civile continuando a svolgere compiti e mansioni di propria e specifica pertinenza».

Per illustrare le ragioni dell'impugnazione il ricorrente si sofferma sull'evoluzione normativa in materia di personale dell'Azienda forestale regionale (AFOR), sottolineando che l'art. 4 della legge della Regione Calabria 11 maggio 2007, n. 9 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002) ha disposto la soppressione e la messa in liquidazione della citata Azienda.

Il comma 7 del medesimo art. 4 ha, inoltre, previsto il trasferimento del relativo personale alla Regione e alla Provincia, nel rispetto del regime contrattuale di appartenenza.

La norma oggetto dell'odierna impugnazione dispone il trasferimento dei dipendenti AFOR alla Regione nelle more dell'attuazione della legge reg. Calabria n. 9 del 2007, prevedendone l'inquadramento nel ruolo organico della Regione, con precedenza per coloro che si trovano già in servizio presso gli uffici regionali alla data di pubblicazione della legge impugnata.

Secondo il ricorrente, il censurato art. 14 si pone in contrasto con i principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., poiché prevede il trasferimento nel ruolo organico della Regione Calabria dei dipendenti AFOR già in servizio presso la Regione stessa, attribuendo loro lo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali, con la conseguenza di non tenere conto del





*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

principio del mantenimento del regime contrattuale di appartenenza, come invece stabilito dalla legge reg. Calabria n. 9 del 2007.

La difesa statale richiama, al riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale ha ripetutamente affermato che la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere circoscritta ai soli casi in cui le stesse deroghe siano funzionali al buon andamento dell'amministrazione, e sempre che ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle.

Nel caso in esame, il ricorrente sostiene che il trasferimento alla Regione Calabria del personale appartenente all'AFOR, se può risultare giustificato dall'esigenza straordinaria di inquadrare nel ruolo regionale il personale di un'azienda soppressa per legge, non può comportare l'indiscriminata attribuzione a tale personale dello stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali. L'inquadramento piuttosto, per essere legittimo, avrebbe dovuto rispettare il regime contrattuale di provenienza, come del resto previsto dalla legge reg. Calabria n. 9 del 2007.

Sulla base di tali rilievi, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che la norma impugnata si ponga in contrasto con il principio di imparzialità, risolvendosi in un ingiustificato privilegio a favore degli ex dipendenti AFOR, rispetto a coloro che sono stati assunti nei ruoli regionali a seguito di regolare concorso pubblico. In tal modo, infatti, sarebbero inseriti nell'amministrazione regionale, con pienezza di diritti economici e di carriera, dipendenti che non hanno sostenuto le prove di selezione necessarie per accedere a tale amministrazione.

A parere del ricorrente, il legislatore regionale della Calabria avrebbe dovuto costituire un "ruolo a parte o ad esaurimento" in cui collocare i dipendenti in questione fino al compimento del loro periodo di servizio, da determinare a tutti gli effetti secondo l'originario stato giuridico ed economico dei dipendenti AFOR. Ciò sarebbe confermato da quanto previsto negli artt. 4, comma 7, e 6 della legge reg. Calabria n. 9 del 2007; in particolare, l'art. 6 fa riferimento alla possibilità di concedere, ai dipendenti degli enti posti in liquidazione, incentivi per l'esodo anticipato dall'impiego.

Al contrario, l'automatica "regionalizzazione" degli ex dipendenti AFOR farebbe venir meno il loro interesse a fruire degli incentivi all'esodo, e svuoterebbe di significato la norma di cui al citato art. 6, finalizzata a ridurre gli oneri complessivi delle spese per il personale di ruolo della Regione.

1.3. — Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche l'art. 46 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, il quale dispone: «Dopo il comma 6-bis dell'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 è aggiunto il seguente comma 6-ter: "Anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, legge 154 del 1981 e dall'articolo 65 d.lgs. n. 267 del 2000 le cariche di Presidente e Assessore della Giunta provinciale e di Sindaco e Assessore dei comuni compresi nel territorio della Regione sono compatibili con la carica di Consigliere regionale. Il Consigliere regionale che svolge contestualmente anche l'incarico di Presidente o Assessore della Giunta Provinciale, di Sindaco o Assessore Comunale deve optare e percepire solo una indennità di carica"».

Il ricorrente sostiene che la norma in esame – nella parte in cui prevede che le cariche di Presidente e assessore della Giunta provinciale, e di Sindaco e assessore dei Comuni compresi nel territorio regionale sono compatibili con la carica di consigliere regionale – si ponga in contrasto con gli artt. 122, primo comma, 117, secondo comma, lettera p), e 51 Cost.

Quanto all'asserita violazione dell'art. 122, primo comma, Cost., la difesa statale sottolinea come l'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) stabilisca che «Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della Regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale».

La norma impugnata, eliminando in radice dall'ordinamento regionale qualsiasi incompatibilità della carica di consigliere regionale con quelle di Presidente e assessore provinciale, nonché di Sindaco e assessore comunale, violerebbe il principio fondamentale posto dall'art. 65, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 e, di conseguenza, l'art. 122, primo comma, Cost.



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

In particolare, sarebbe violato il principio fondamentale del divieto di cumulo di funzioni pubbliche, a cui possono essere apportate deroghe soltanto in casi eccezionali. Siffatto divieto di cumulo sarebbe volto a garantire che l'esercizio delle funzioni pubbliche avvenga in modo imparziale e sia immune da conflitti di interesse. Nel caso di specie, l'incompatibilità costituirebbe una garanzia anche dell'autonomia dei Comuni e delle Province rispetto all'ente regionale.

Inoltre, l'art. 46 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, poiché «in fatto» disciplinerebbe le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei Presidenti della Provincia, degli assessori provinciali, dei Sindaci e degli assessori comunali, si porrebbe in contrasto anche con l'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., che prevede la potestà legislativa esclusiva statale in materia di organi di governo di Comuni, Province e Città metropolitane.

Il ricorrente ritiene che competa al legislatore statale dettare, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, le regole in materia di ineleggibilità e di incompatibilità degli amministratori di Province e Comuni. Tale disciplina, infatti, sarebbe parte integrante di quella concernente gli organi di governo di Comuni, Province e Città metropolitane, che, in quanto tale, non può essere differenziata a seconda della Regione in cui si trovano gli enti locali interessati.

Sarebbe, infine, violato l'art. 51 Cost., che garantisce a tutti i cittadini il diritto di concorrere alle funzioni pubbliche elettive in condizioni di eguaglianza nei limiti stabiliti dalla legge. In particolare, la norma impugnata consentirebbe di concorrere alla carica di consigliere regionale a soggetti che, a causa della titolarità delle funzioni pubbliche sopra indicate, non potrebbero candidarsi alla stessa carica in altre Regioni.

1.4. — L'art. 15 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 dispone: «Per eccezionali ragioni di continuità nell'azione amministrativa restano validi gli incarichi dirigenziali conferiti, per la copertura dei posti vacanti, in data anteriore al 17 novembre 2010, ai sensi dell'articolo 10, commi 4, 4-bis e 4-ter, della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31, nonché i consequenziali effetti giuridici».

La predetta norma è impugnata in quanto inciderebbe su una materia diversamente disciplinata dalla normativa statale di cui all'art. 40, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), il quale ha inserito i commi 6-bis e 6-ter nell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). In proposito, il ricorrente rileva la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto la norma censurata inciderebbe sulla materia dell'ordinamento civile, di esclusiva competenza statale.

La difesa statale, prima di illustrare le ragioni dell'impugnazione, evidenzia come gli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 10 della legge della Regione Calabria 7 agosto 2002, n. 31 (Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale) siano quelli che possono essere conferiti, entro limiti percentuali e di tempo stabiliti dalla norma stessa, anche a soggetti estranei all'amministrazione.

La norma impugnata, confermando la validità e gli effetti giuridici degli incarichi conferiti in virtù del citato art. 10 della legge reg. Calabria n. 31 del 2002, interferirebbe con l'art. 40, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 150 del 2009, il quale – attraverso l'introduzione del comma 6-ter nell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 – ha reso applicabile alle Regioni i commi 6 e 6-bis dello stesso art. 19. I commi da ultimo citati dettano, infatti, una disciplina analitica in materia di costituzione del rapporto contrattuale con dirigenti di provenienza esterna all'amministrazione interessata, stabilendo sia i limiti percentuali entro cui è consentita l'assunzione dei soggetti di cui sopra, sia la durata del rapporto di lavoro.

Il ricorrente sottolinea come l'ambito materiale sul quale incide l'art. 40 del d.lgs. n. 150 del 2009, estendendo la disciplina richiamata alle Regioni, sia quello dell'ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (sono citate al riguardo le sentenze della Corte costituzionale n. 324 e n. 325 del 2010). Da quanto appena detto, secondo la difesa statale, deriva l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, il quale, per le ragioni sopra esposte, incide sulla disciplina del contratto dei dirigenti esterni e, segnatamente, sui profili connessi all'instaurazione ed alla durata del rapporto.



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

1.5. — Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, inoltre, i commi 1 e 5 dell'art. 16 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, i quali rispettivamente stabiliscono: «1. Il termine finale per l'attuazione del Piano di stabilizzazione previsto dall'articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, come modificato da ultimo dalla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19, è fissato al 31 dicembre 2011» e «5. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui alla presente legge cessano comunque di avere vigore il 31 dicembre 2013, data entro la quale dovranno essere attuati i piani di stabilizzazione occupazionali dei lavoratori dei bacini di cui all'articolo 2"».

Secondo il ricorrente, i censurati commi 1 e 5 dell'art. 16 violano l'art. 117, terzo comma, Cost., ponendosi in contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, posti dall'art. 17, comma 10, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102.

Il citato art. 17, comma 10, pone una serie di vincoli alla possibilità di stabilizzare personale già assunto a tempo determinato da parte delle Regioni. Peraltro, il rispetto dei limiti in questione sarebbe necessario per garantire che le assunzioni a tempo indeterminato intervengano solo nella misura consentita dalle disponibilità finanziarie esistenti.

Di conseguenza, l'art. 16, commi 1 e 5, della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, prevedendo un termine ultimo per la stabilizzazione di determinate categorie di lavoratori, senza tenere conto dei limiti posti dalle norme statali, si porrebbe in contrasto con il principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 17, comma 10, del d.l. n. 78 del 2009, il quale non consente «una generica salvaguardia di tutte le stabilizzazioni, ancorché programmate e autorizzate».

1.6. — è impugnato, ancora, l'art. 18 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, il quale così dispone: «Per la copertura dei posti di qualifica dirigenziale vacanti nei ruoli della Regione Calabria (Consiglio regionale e Giunta) si procede tramite corso-concorso a cui possono partecipare i dipendenti regionali in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale».

La norma regionale violerebbe i principi di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost., attesa la previsione di un corso-concorso, tale da restringere arbitrariamente la categoria dei soggetti legittimati a partecipare alla selezione. In particolare, il principio di eguaglianza sarebbe violato poiché, a parità di requisiti, sono esclusi dalla partecipazione alla procedura concorsuale coloro che non siano già dipendenti dell'amministrazione; il principio dell'accesso per pubblico concorso, d'altro canto, non consentirebbe deroghe che non siano giustificate da ragioni eccezionali di interesse pubblico.

1.7. — Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche l'art. 49 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, secondo cui «1. La Regione Calabria attribuisce ai servizi aeroportuali, connessi al trasporto aereo di passeggeri e merci, svolti dalle società dalla stessa partecipate (Società aeroporto di S. Anna Spa, Sacal Spa e Sogas Spa) la missione di servizio di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 106, comma 2 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) con imposizione di servizio pubblico, a vantaggio della collettività regionale. 2. Al fine di assicurare gli obblighi di servizio pubblico di cui al comma 1, la Giunta regionale approva, sentita la Commissione Assembleare competente, lo schema di convenzione da stipulare tra la Regione e le rispettive Società di gestione, che deve rispettare le condizioni previste per la compensazione degli oneri di servizio pubblico».

Secondo la difesa statale la norma impugnata, prevedendo la possibilità di derogare in parte alle regole della concorrenza, si porrebbe in contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., che impone il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, e con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che riserva in modo esclusivo allo Stato la materia della tutela della concorrenza.

1.8. — è inoltre impugnato – per violazione degli artt. 3, 41 e 117, primo e terzo comma, Cost. – l'art. 29 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, il quale introduce l'art. 4-bis nella legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42 (Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili).

Il detto art. 4-bis dispone una serie di privilegi per gli enti pubblici, gli enti locali ed i consorzi di sviluppo industriale che intendano proporre iniziative in materia di produzione delle energie rinnovabili. È riconosciuta, in particolare, quando il soggetto proponente sia uno degli enti indicati, priorità di indizione ai procedimenti



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

unici, con esonero dalla concorrenza dei limiti di potenza autorizzati di cui alla stessa legge reg. Calabria n. 42 del 2008, e sono consentite deroghe ai procedimenti di verifica preliminare di cui all'art. 6 dell'allegato SUB1 della legge reg. Calabria n. 42 del 2008.

Secondo il ricorrente, la norma impugnata non è conforme al quadro normativo nazionale di principio (sono richiamati i decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79 «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica», e 29 dicembre 2003, n. 387 «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità»), secondo cui la produzione di energia, anche da fonti rinnovabili, avviene in regime di libero mercato concorrenziale, incompatibile con riserve, monopoli e privilegi pubblici. Inoltre, il censurato art. 29 si tradurrebbe in un'irragionevole distorsione del mercato della produzione di energia da fonti rinnovabili, ponendosi in contrasto con l'art. 41 Cost. (libertà di iniziativa economica), nonché con l'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) e con l'art. 117, primo e terzo comma, Cost.

1.9. — Da ultimo, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l'art. 50 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

L'art. 50, rubricato «Stagione venatoria, giornate di caccia, legge regionale n. 9 del 1996», fissa il calendario venatorio regionale e reca una disciplina delle specie cacciabili e dei periodi di attività venatoria, che si porrebbe in contrasto con quanto stabilito dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Quest'ultima disposizione, al comma 2, stabilisce che i periodi di attività venatoria, previsti dal comma 1, possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, e che le Regioni possono autorizzare le modifiche previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); il comma 4 dispone che le Regioni pubblichino il calendario venatorio regionale acquisendo il parere dell'ISPRA.

La normativa impugnata non rispetterebbe, inoltre, la «Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157 del 1992», redatta dall'ISPRA alla luce delle modifiche introdotte nella legge n. 157 del 1992, in attuazione della direttiva 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici). Il procedimento di carattere amministrativo, sopra richiamato, deve essere concluso entro il 15 giugno di ogni anno, ai sensi della normativa statale.

Il ricorrente – dopo aver sottolineato che, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, tale materia non può essere disciplinata con legge regionale – deduce l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, in quanto invasiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

2. — Con atto depositato il 30 marzo 2011, la Regione Calabria si è costituita in giudizio chiedendo che le questioni prospettate siano dichiarate inammissibili e comunque infondate.

2.1. — In via preliminare, la difesa regionale eccepisce l'inesistenza della notifica del ricorso, operata ai sensi dell'art. 55 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile). Al riguardo, la resistente ricorda come la norma citata consenta all'Avvocatura dello Stato di eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali) e come quest'ultima normativa legittimi gli avvocati ad eseguire direttamente la notificazione, senza l'intermediazione dell'agente notificatore, anche mediante l'utilizzo del servizio postale.

La Regione Calabria ritiene, tuttavia, che l'art. 55 della legge n. 69 del 2009, avendo «carattere derogatorio e quindi di stretta interpretazione», non sia applicabile ai giudizi davanti alla Corte costituzionale, per le stesse ragioni che escludono i giudizi di costituzionalità dall'ambito di applicazione della normativa sulla sospensione feriale dei termini. In particolare, la resistente sottolinea come la formulazione letterale del citato art. 55 circoscriva l'applicabilità della norma ivi prevista ai soli atti civili, amministrativi e stragiudiziali.



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

2.2. — Nel merito delle singole censure, la difesa regionale ritiene che la questione prospettata nei confronti dell'art. 11, comma 1, della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 muova da presupposti erronei, in quanto la valorizzazione del patrimonio archeologico si differenzia dalla tutela dello stesso. Peraltro, lo stesso Codice dei beni culturali riconosce alla Regione competenze (non solo legislative) in materia sia di gestione sia di valorizzazione del patrimonio archeologico.

La resistente precisa, altresì, come l'attività della società prevista dalla norma impugnata non possa che svolgersi nel pieno rispetto del riparto di competenze previsto dal Codice dei beni culturali; pertanto, la Regione Calabria si sarebbe limitata a "ridisegnare" la propria macchina operativa, demandando all'istituenda società tutte le attività (esclusa quella legislativa) in materia, per l'esercizio delle quali, la stessa difesa regionale sottolinea la necessità di accordi con il Ministero competente.

Infine, la resistente ricorda che l'art. 115 del d.lgs. n. 42 del 2004 prevede la possibilità di una gestione diretta delle attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, «svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico».

2.3. — Quanto all'impugnazione dell'art. 14 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, essa sarebbe «frutto di evidente equivoco», in quanto la norma impugnata non comporterebbe un «trasferimento in massa di dipendenti alla Regione, bensì la copertura di alcuni posti dell'organico regionale». Di conseguenza, la norma si porrebbe in continuità con i principi ispiratori della riforma (art. 4, comma 7, della legge reg. Calabria n. 9 del 2007) che ha operato la soppressione dell'AFOR, e ne costituirebbe mera attuazione.

In relazione all'asserita violazione dell'art. 97 Cost., la resistente rileva come l'art. 4, comma 8, della legge reg. Calabria n. 9 del 2007 preveda che il personale idraulico-forestale continui ad essere inquadrato nell'attuale comparto contrattuale e non possa essere trasferito nei ruoli regionali o provinciali. Pertanto, secondo la difesa regionale, nessun dipendente AFOR avente tale inquadramento sarà trasferito; di qui l'asserita infondatezza della questione prospettata.

2.4. — In merito all'art. 15 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, la resistente sostiene, sulla scorta di un parere reso dall'Ufficio legislativo della stessa Regione Calabria, che la norma impugnata afferisca alla materia dell'organizzazione amministrativa regionale, rientrando nella potestà legislativa residuale della Regione.

Il censurato art. 15 non sarebbe finalizzato, dunque, ad «attribuire ex se validità a precedenti atti di conferimenti di incarichi dirigenziali», ma intenderebbe «fare proprio il principio generale del "funzionario di fatto", al dichiarato intento di dare "continuità" alla propria azione amministrativa».

In ogni caso, la questione sarebbe infondata perché la norma impugnata si limiterebbe «a fotografare l'esistente», senza innovare rispetto a quanto previsto dall'art. 10 della legge reg. Calabria n. 31 del 2002, come modificato dalla legge della Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13 (Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), peraltro non impugnata dal Governo.

2.5. — La questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi 1 e 5, della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, sarebbe infondata, in quanto la norma in esame non inciderebbe sulla materia del coordinamento della finanza pubblica ma si limiterebbe a dettare regole per l'attuazione del piano di stabilizzazione di lavoratori precari, nel rispetto dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007). Tale ultima disposizione conterrebbe l'unica norma di principio applicabile al caso di specie, mentre la fissazione del termine per la stabilizzazione, posto dalla norma impugnata, spetterebbe alla potestà legislativa regionale.

2.6. — Quanto all'art. 18 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, la relativa questione sarebbe infondata perché, nel caso di specie, sussisterebbero particolari ragioni giustificatrici della deroga al principio del pubblico concorso. Siffatte ragioni sarebbero rappresentate dalla «pressante esigenza di coprire i vuoti nell'organico dirigenziale, con immediatezza e mediante personale "interno" già formato».



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

2.7. — La Regione Calabria ritiene infondata anche la questione avente ad oggetto l'art. 29 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010. La norma impugnata, infatti, perseguirebbe gli obiettivi fissati dalla direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

In particolare, il censurato art. 29 non realizzerebbe alcuna distorsione della concorrenza, limitandosi a stabilire «una mera priorità cronologica nella istruttoria delle iniziative proposte da enti pubblici», e sottolineerebbe «la necessità di spingere prioritariamente gli enti pubblici a destinare risorse ed attività nel campo della produzione e utilizzazione di energia da fonti rinnovabili».

2.8. — La questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 sarebbe infondata, in quanto la norma in esame rientrerebbe nella competenza legislativa regionale concorrente, prevista dall'art. 122 Cost., e non sarebbero violati i principi dettati dalla legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione).

2.9. — In merito all'art. 49 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, la Regione Calabria ritiene che la relativa questione sia inammissibile e, in ogni caso, infondata.

L'inammissibilità deriverebbe dalla carenza di un'adeguata motivazione della censura, tale da chiarirne realmente la pertinenza, e dalla evocazione solo sommaria dei parametri costituzionali. Al riguardo, la resistente ritiene inconferente, tra l'altro, il parametro relativo alla competenza statale in materia di tutela della concorrenza.

Quanto alle ragioni di infondatezza della questione, la difesa regionale sottolinea come il Protocollo n. 26 al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea preveda, all'art. 1, che i valori comuni dell'Unione, con riguardo al settore dei servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 14 del Trattato, comprendono in particolare il ruolo essenziale e l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale il più vicino possibile alle esigenze degli utenti.

Secondo la resistente, sarebbe quindi lo stesso Trattato ad attribuire alle amministrazioni regionali il potere (tra gli altri) di «fornire, commissionare e organizzare» i servizi indicati, mentre spetterebbe allo Stato (Protocollo n. 26, art. 2) la competenza correlata ai servizi di interesse generale non economico.

Pertanto, la Regione Calabria si sarebbe mossa nell'ambito delle proprie competenze, riconosciute direttamente dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La difesa regionale ricorda altresì che la Commissione europea ha aperto una formale procedura di verifica circa la compatibilità del versamento di somme in favore di una delle società interessate dalla norma impugnata (SOGAS s.p.a.) con il regime degli aiuti di Stato.

Da ultimo, la resistente precisa che un'analogica normativa di altra Regione (legge della Regione Marche 17 marzo 2009, n. 6 «Attività della società di gestione dell'aeroporto delle Marche – Legge regionale 24 marzo 1986, n. 6») non è stata impugnata dal Governo, evidentemente perché ritenuta non in contrasto con la Costituzione.

2.10. — Infine, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 dovrebbe essere rigettata perché la norma ha ormai cessato di produrre effetti (in data 31 gennaio 2011) e non è dimostrato che abbia avuto effettiva applicazione.

3. — In prossimità dell'udienza, la Regione Calabria ha depositato una memoria nella quale insiste nelle conclusioni già rassegnate nell'atto di costituzione.

3.1. — In particolare, la difesa regionale riferisce che l'art. 1 della legge della Regione Calabria 10 agosto 2011, n. 31 (Modifica dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 34 del 2010 – Partecipazione della Regione Calabria alla Società «Progetto Magna Graecia») ha modificato l'art. 11, comma 1, della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, che oggi così dispone: «La Giunta regionale è autorizzata a promuovere e perfezionare, mediante la stipula di tutti gli atti che si rendono necessari all'uopo, la costituzione di una



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

società in house, a capitale interamente pubblico, con partecipazione maggioritaria della Regione Calabria, per la valorizzazione delle aree archeologiche site nel territorio regionale, d'intesa con lo Stato e previ appositi accordi di valorizzazione stipulati ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, anche al fine della eventuale concessione della gestione di specifici beni o aree archeologiche in favore della costituenda società».

La resistente ritiene che, con la modifica intervenuta, sia stato esplicitato quanto già ricavabile dal testo originario della disposizione. La Regione segnala, in ogni caso, che la norma impugnata non ha trovato applicazione prima della modifica operata dalla legge reg. n. 31 del 2011, e chiede pertanto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

3.2. — In merito alla censura formulata nei confronti dell'art. 14 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, la difesa regionale evidenzia come – ai sensi degli artt. 25 e 26 della legge della Regione Calabria 19 ottobre 1992, n. 20 (Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria), istitutiva dell'AFOR – al solo personale di cantiere si applichi la correlata specifica contrattazione. Agli altri dipendenti (e quindi a coloro che sono soggetti al trasferimento disposto dalla norma impugnata) si applicherebbe, invece, la contrattazione nazionale e decentrata del Comparto Regioni EE.LL.

Pertanto, la resistente conclude rilevando che nessun dipendente AFOR, avente l'inquadramento di operaio idraulico-forestale, transiterà nei ruoli regionali, e che i soli dipendenti oggetto di trasferimento sono già inquadrati presso l'ente di provenienza in base alla contrattazione di comparto della Regione.

In definitiva, la norma impugnata non avrebbe operato alcuna modifica del regime contrattuale dei dipendenti AFOR, sicché la censura prospettata sarebbe infondata.

3.3. — Quanto alla questione avente ad oggetto l'art. 15 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, la resistente ribadisce di aver agito in conformità al parere reso dal Comitato di consulenza giuridica della Giunta regionale in data 6 dicembre 2010, circa l'incidenza della sentenza n. 324 del 2010 della Corte costituzionale sui provvedimenti di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato già adottati nei limiti di cui all'art. 10, comma 4, della legge reg. Calabria n. 31 del 2002.

Secondo il parere in questione, richiamato nella memoria della Regione, l'applicazione ragionevole del principio di continuità delle funzioni amministrative consente di escludere il venir meno degli effetti prodotti dai provvedimenti di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato, adottati in base alla normativa regionale precedente la citata sentenza n. 324 del 2010. Sempre a detta del Comitato di consulenza giuridica, nel caso di specie trova applicazione il principio *tempus regit actum*.

3.4. — In relazione all'impugnativa proposta nei confronti dell'art. 49 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, la difesa regionale precisa che siffatta disposizione è stata modificata, a seguito di contatti tra la Regione e il Ministero per gli affari regionali, dall'art. 1 della legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 25 (Modificazioni all'articolo 49 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34).

In particolare, l'art. 1, comma 1, della legge reg. Calabria n. 25 del 2011 stabilisce che la Regione «può attribuire» (e non più «attribuisce») ai servizi aeroportuali, connessi al trasporto aereo di passeggeri e merci, svolti nell'ambito del sistema aeroportuale calabrese, la missione di servizio di interesse economico generale.

Il comma 2 dello stesso art. 1 dispone: «Al fine di imporre gli obblighi di servizio pubblico di cui al comma 1, la Giunta regionale, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, approva la convenzione da stipulare tra la Regione e le rispettive società di gestione, previo nulla osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti».

La resistente – sulla base delle anzidette modifiche, concordate con lo Stato, ed in assenza di alcuna applicazione del censurato art. 49 nella sua versione originaria – chiede sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. Qualora ciò non avvenga, la difesa regionale ribadisce quanto già affermato nell'atto di costituzione riguardo alla propria ampia discrezionalità in materia.



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

In ulteriore subordine, nel caso in cui non dovesse essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in riferimento alla questione relativa all'art. 49, e la Corte costituzionale dovesse ritenere trasferita la questione di legittimità costituzionale sul testo dell'art. 1 della legge reg. Calabria n. 25 del 2011, la Regione Calabria chiede sia rimessa alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale: «Se la normativa comunitaria, ed in particolare l'art. 14 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed il Protocollo n. 26 del Trattato stesso, osti ad una normativa statale, come l'art. 117 della Costituzione, ove tale norma sia interpretata nel senso che impedisca all'Ente (Regione) di fornire ed organizzare direttamente SIEG di propria competenza, secondo le norme del Trattato, ma lo consenta solo previa apposita disposizione normativa statale».

4. — In prossimità dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di rinuncia al ricorso, limitatamente agli artt. 11, comma 1, e 49 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli articoli 11, comma 1, 14, 15, 16, commi 1 e 5, 18, 29, 46, 49 e 50 della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale – Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011. Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002), in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 41, 51, 97, 117, primo, secondo e terzo comma, e 122, primo comma, della Costituzione.

2. — Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di inesistenza della notifica, sollevata dalla Regione Calabria sull'assunto che nei giudizi di costituzionalità non troverebbe applicazione l'art. 55 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).

2.1. — La norma citata consente all'Avvocatura dello Stato di eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali). Quest'ultima, a sua volta, legittima gli avvocati ad eseguire direttamente la notificazione, senza l'intermediazione dell'agente notificatore, anche mediante l'utilizzo del servizio postale.

Secondo la Regione Calabria, l'art. 55 della legge n. 69 del 2009 ha «carattere derogatorio e quindi di stretta interpretazione», e pertanto non è applicabile ai giudizi davanti alla Corte costituzionale, per le stesse ragioni che escludono i giudizi di costituzionalità dall'ambito di applicazione della normativa sulla sospensione feriale dei termini.

2.2. — L'eccezione non è fondata.

Innanzitutto, deve essere disatteso l'assunto del «carattere derogatorio e quindi di stretta interpretazione» dell'art. 55 della legge n. 69 del 2009. Trattasi, piuttosto, di norma a carattere generale che eccettua dal suo ambito di applicazione solo gli atti giudiziari penali.

Quanto agli atti relativi ai giudizi di costituzionalità, essi sono compresi nella formula dell'art. 55 in virtù del richiamo operato dall'art. 22 della legge 11 marzo 1953, n. 87 alle «norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale», che, «in quanto applicabili», si osservano nel procedimento davanti alla Corte costituzionale.

Né risulta pertinente il riferimento, come elemento di comparazione, alle norme sulla sospensione feriale dei termini, che, com'è stato più volte ribadito da questa Corte, non trovano applicazione nei giudizi di costituzionalità. Infatti, la mera somiglianza dei dati letterali posti a raffronto non consente di pervenire alle medesime conclusioni. In particolare, quanto alla sospensione feriale dei termini, questa Corte ha ritenuto





*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

tale istituto non applicabile al processo costituzionale, «in considerazione delle peculiari esigenze di rapidità e certezza cui il medesimo processo deve rispondere» (ancora di recente, sentenza n. 46 del 2011).

La medesima finalità è perseguita dalla norma che estende la possibilità della notifica a mezzo del servizio postale anche all'Avvocatura dello Stato; l'art. 55 della legge n. 69 del 2009 risponde, infatti, ad un'esigenza di rapidità e di semplificazione delle modalità di notifica, che è particolarmente avvertita nei giudizi di costituzionalità.

Pertanto, il rinvio operato dall'art. 22 della legge n. 87 del 1953, da un lato, e la ratio della norma di cui all'art. 55 della legge n. 69 del 2009, dall'altro, depongono a favore dell'applicabilità del citato art. 55 anche ai giudizi di costituzionalità, con il conseguente rigetto dell'eccezione sollevata dalla Regione resistente.

3. — Sempre in via preliminare, devono essere esaminate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma 1, e 49 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010. Entrambe le questioni sono state, infatti, oggetto di rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, dopo che le relative disposizioni sono state modificate dal legislatore regionale, successivamente all'impugnazione.

In particolare, l'art. 11 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 è stato modificato dall'art. 1 della legge della Regione Calabria 10 agosto 2011, n. 31 (Modifica dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 34 del 2010 – Partecipazione della Regione Calabria alla Società «Progetto Magna Graecia»), mentre l'art. 49 è stato implicitamente abrogato dall'art. 1 della legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 25 (Modificazioni all'articolo 49 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34). Per entrambe le questioni, la difesa regionale, nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, ha chiesto sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, per effetto della mancata applicazione della norma originaria.

La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che la dichiarazione di rinuncia non accettata, pur non potendo comportare l'estinzione del processo, può fondare, unitamente ad altri elementi, una dichiarazione di cessazione della materia del contendere (ex plurimis, sentenze n. 199, n. 179 e n. 52 del 2010; ordinanze n. 159 e n. 126 del 2010). Nel caso in esame, le due norme impugnate, in relazione alle quali il ricorrente ha depositato atto di rinuncia, non hanno avuto medio tempore attuazione; inoltre, le modifiche operate dal legislatore regionale in relazione agli artt. 11 e 49 possono ritenersi soddisfattive delle pretese avanzate col ricorso.

Pertanto, avuto riguardo anche al complessivo comportamento processuale delle parti, può essere dichiarata cessata la materia del contendere, in relazione al ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, limitatamente agli artt. 11, comma 1, e 49.

4. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, pur richiamando tra le norme impugnate l'intero art. 14 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, censura sostanzialmente il comma 1 del detto articolo, ritenendolo in contrasto con l'art. 97 Cost. è pertanto al solo comma 1 che occorre circoscrivere il sindacato di legittimità costituzionale.

4.1. — La questione è fondata.

La disposizione impugnata prevede che «nelle more dell'attuazione complessiva» di quanto disposto dall'art. 4, comma 7, della legge della Regione Calabria 11 maggio 2007, n. 9 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002), disciplinante il trasferimento alla Regione dei dipendenti addetti ai servizi amministrativi dell'Azienda forestale regionale (AFOR), la Giunta regionale «è autorizzata a coprire i posti vacanti della dotazione organica, disponendo, in sede di programmazione triennale dei fabbisogni, prioritariamente e progressivamente, il trasferimento, nel proprio ruolo organico, dei dipendenti AFOR, già in servizio presso gli uffici regionali alla data di pubblicazione della presente legge, dando precedenza al personale che possiede maggiore anzianità di servizio presso gli uffici regionali, nel rispetto della disciplina in materia contenuta nell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001».

Per intendere il senso della censura, è necessario soffermarsi sul contesto normativo in cui la disposizione sopra citata si colloca.



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

La legge della Regione Calabria 19 ottobre 1992, n. 20 (Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria) ha, tra l'altro, istituito l'AFOR (Azienda Forestale della Regione Calabria). Il personale dell'AFOR era composto da operai idraulico-forestali e da dipendenti addetti ai servizi amministrativi. I primi, ai sensi degli artt. 25 e 26 della suddetta legge, rivestivano le qualifiche e ricoprivano i livelli previsti dai contratti di lavoro vigenti; ai secondi si applicava la contrattazione nazionale e decentrata del Comparto Regioni-Enti locali.

L'art. 4 della legge reg. Calabria n. 9 del 2007 ha disposto la soppressione e la messa in liquidazione dell'AFOR. Le funzioni svolte da quest'ultima sono state trasferite o delegate alle Province ed è stata altresì prevista la nomina di un Commissario liquidatore, al fine della definizione dei rapporti attivi e passivi. Il comma 7 del citato art. 4 ha pure disposto che: «Il Commissario provvede inoltre al trasferimento alla Regione dei dipendenti addetti ai servizi amministrativi, mentre gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale sono assegnati in titolarità alle Province, secondo il criterio della residenza del singolo lavoratore, nel rispetto del regime contrattuale in essere alla data del 31 dicembre 2006 e fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 6. Alle Province, secondo il criterio della residenza, sono altresì assegnati in titolarità i lavoratori inseriti nel "Fondo sollievo" alla data del 31 dicembre 2006, sempre nel rispetto del regime contrattuale in essere». Infine, l'art. 6, comma 1, della medesima legge regionale ha previsto, per il personale degli enti disciolti, degli «incentivi per l'esodo anticipato dall'impiego».

4.2. — Alla luce di quanto sopra, si deduce che l'odierna questione di legittimità costituzionale riguarda i soli dipendenti addetti ai servizi amministrativi, per i quali è stato previsto il trasferimento alla Regione, mentre gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale sono stati assegnati alle Province.

Questa precisazione consente alla difesa regionale di affermare che la norma oggi impugnata non innoverebbe rispetto a quanto già previsto dalle leggi reg. Calabria n. 20 del 1992 e n. 9 del 2007, poiché i lavoratori trasferiti sarebbero già inquadrati nel ruolo regionale. In particolare, la Regione sottolinea la continuità della norma censurata con le precedenti leggi regionali, evidenziando come, al più concedere, il Governo avrebbe dovuto impugnare l'art. 4 della legge reg. Calabria n. 9 del 2007.

L'interpretazione prospettata dalla resistente non è condivisibile, poiché proprio il tenore letterale della disposizione scrutinata dimostra la discontinuità rispetto alla normativa regionale pregressa, sopra esaminata. La disposizione censurata contiene infatti due precisazioni, che depongono per il senso ora indicato: 1) innanzitutto, essa precisa che l'intervento legislativo si colloca «nelle more dell'attuazione complessiva della norma» (di cui all'art. 4, comma 7, legge reg. Calabria n. 9 del 2007) e non in semplice attuazione della stessa; 2) in secondo luogo, la norma impugnata prevede che la Giunta regionale disponga il trasferimento del personale AFOR nel proprio ruolo organico, con ciò riconoscendo che tale trasferimento non è ancora avvenuto.

In base alla ricostruzione appena illustrata, si deve concludere per l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, sulla base della giurisprudenza costante di questa Corte, che ha circoscritto in modo rigoroso i casi di deroghe al principio del pubblico concorso, sancito dall'art. 97, terzo comma, Cost. (ex plurimis, sentenze n. 52 del 2011 e n. 293 del 2009).

5. — L'art. 15 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 così stabilisce: «Per eccezionali ragioni di continuità nell'azione amministrativa restano validi gli incarichi dirigenziali conferiti, per la copertura dei posti vacanti, in data anteriore al 17 novembre 2010, ai sensi dell'articolo 10, commi 4, 4-bis e 4-ter, della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31, nonché i consequenziali effetti giuridici».

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna questa disposizione per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto la stessa si porrebbe in contrasto con l'art. 40, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni). Il ricorrente muove dall'assunto che quanto disposto da tale norma statale sia riconducibile alla potestà esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.

5.1. — La questione è fondata.



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

Al riguardo, occorre precisare che la norma da ultimo citata ha modificato l'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), aggiungendo il comma 6-ter, il quale dispone che i commi 6 e 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto. Quest'ultima norma, a sua volta, stabilisce che per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato e, per quanto qui interessa, le Regioni.

Posta tale premessa, si deve notare che il comma 6 della stessa disposizione statale stabilisce, con riferimento agli incarichi a soggetti esterni ai ruoli dell'amministrazione conferente, che la durata di questi ultimi «non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale, di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni».

La suddetta normativa statale in materia di incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni all'amministrazione è stata ritenuta da questa Corte «riconducibile alla materia dell'ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., poiché il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, disciplinato dalla normativa citata, si realizza mediante la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato». Nella medesima pronuncia è statuito altresì che tra i precetti rientranti nella materia dell'ordinamento civile, devono ritenersi compresi anche quelli relativi alla «durata massima dell'incarico (e, dunque, anche del relativo contratto di lavoro)» (sentenza n. 324 del 2010).

La conseguenza di quanto appena rilevato è l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

6. — I commi 1 e 5 dell'art. 16 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 modificano il termine finale entro il quale può essere disposta la stabilizzazione di alcune categorie di lavoratori precari.

Entrambe le disposizioni sono impugnate dal Governo perché si porrebbero in contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, contenuti nell'art. 17, comma 10, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti a nticrisi, nonché proroga di termini), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102. Tale norma statale stabilisce: «Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [...] possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». A loro volta, le disposizioni legislative richiamate dalla norma da ultimo citata stabiliscono i requisiti di cui deve essere in possesso il personale a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni, per poter essere stabilizzato.

6.1. — La questione è fondata.

Questa Corte ha qualificato le norme statali in materia di stabilizzazione dei lavoratori precari come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, poiché si ispirano alla finalità del contenimento della spesa pubblica nello specifico settore del personale (ex plurimis, tra le più recenti, sentenze numeri 108, 69 e 68 del 2011).

La proroga del termine finale sia del piano di stabilizzazione previsto dall'art. 8 della legge della Regione Calabria 30 gennaio 2001, n. 4 (Misure di politiche attive dell'impiego in Calabria), sia dei piani di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei bacini di cui all'art. 2 della legge della Regione Calabria 19 novembre 2003, n. 20 (Norme volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità), produce l'effetto di sottrarre le suddette stabilizzazioni ai vincoli previsti dall'art. 17, comma 10, del d.l. n. 78 del 2009, in quanto le normative regionali prorogate, anteriori al 2009, non prevedevano alcuno dei suddetti vincoli.

Dalla difformità sopra illustrata discende l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, commi 1 e 5, della legge reg. Calabria n. 34 del 2010.



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

7. — L'art. 18 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 dispone: «Per la copertura dei posti di qualifica dirigenziale vacanti nei ruoli della Regione Calabria (Consiglio regionale e Giunta) si procede tramite corso-concorso a cui possono partecipare i dipendenti regionali in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale». Tale disposizione è impugnata dal Governo per violazione degli artt. 3 e 97, terzo comma, Cost.

La questione è fondata.

La giurisprudenza consolidata di questa Corte in tema di deroghe al principio del pubblico concorso è nel senso di «consentire la previsione di condizioni di accesso intese a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, purché l'area delle eccezioni sia delimitata in modo rigoroso e subordinata all'accertamento di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione e allo svolgimento di procedure di verifica dell'attività svolta dal dirigente» (sentenza n. 189 del 2011, in conformità, ex plurimis, sentenze n. 108 e n. 52 del 2011, n. 195 del 2010, n. 293 del 2009, n. 363 del 2006).

Nella norma regionale censurata non sono menzionate specifiche necessità funzionali – che non possono essere identificate nella generica necessità di coprire posti vacanti – né, almeno in via generale, le modalità di verifica da adottare nel «corso-concorso» in essa previsto. Per tale motivo si deve concludere per l'illegittimità costituzionale della predetta norma, in quanto restringe ai soli dipendenti regionali, senza alcuna specificazione e giustificazione, l'accesso ai posti di qualifica dirigenziale nell'amministrazione della Regione Calabria.

8. — L'art. 29 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, che introduce l'art. 4-bis nel testo della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42 (Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili) è impugnato in quanto – prevedendo una serie di privilegi per gli enti pubblici, gli enti locali ed i consorzi di sviluppo industriale, che intendano proporre iniziative energetiche da fonti rinnovabili – si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali in materia di energia, nonché con gli artt. 3, 41 e 117, primo e terzo comma, Cost. Il principio fondamentale asseritamente violato sarebbe quello per cui la produzione di energia, anche da fonti rinnovabili, deve avvenire in regime di libero mercato concorrenziale, incompatibile con riserve, monopoli e privilegi pubblici.

8.1. — La questione è fondata.

Il ricorrente non indica una precisa norma statale contenente il principio del libero mercato concorrenziale in materia di produzione dell'energia, ma si limita ad indicare genericamente la normativa statale in materia: decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), e decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità). Si deve tuttavia osservare che il principio fondamentale richiamato dal ricorrente permea tutta la normativa statale e, ancor prima, la normativa comunitaria, cui il legislatore italiano ha dato attuazione. L'esigenza che la produzione e la distribuzione dell'energia siano realizzate in un regime di libera concorrenza è particolarmente avvertita nel caso di energia prodotta da fonti rinnovabili, sia perché la quantità di energia prodotta è di gran lunga inferiore rispetto a quella derivante da altre fonti, sia perché la normativa comunitaria ha imposto precise quote minime di produzione, che, in assenza di libera concorrenza, rischierebbero di essere assorbite da pochi operatori, in grado di realizzare veri e propri monopoli nei diversi territori.

Una conferma della necessità che la produzione di energia sia svolta in regime di libera concorrenza si trae dalla giurisprudenza di questa Corte sulle misure di compensazione in materia di energia prodotta da fonti rinnovabili. In particolare, è stato precisato che «la costruzione e l'esercizio di impianti per l'energia eolica sono libere attività d'impresa soggette alla sola autorizzazione amministrativa della Regione», e che sono illegittime le previsioni di «oneri e condizioni a carico del richiedente l'autorizzazione che si concretizzano in vantaggi economici per la Regione e per gli altri enti locali» (sentenza n. 124 del 2010; in conformità, sentenza n. 119 del 2010). La previsione contenuta nella norma regionale impugnata è assimilabile a quelle che prevedono misure compensative a favore della Regione e degli enti locali interessati: in entrambi i casi, infatti, le norme prevedono vantaggi economici per gli stessi.



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

Dalle considerazioni che precedono viene in evidenza l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, per violazione degli artt. 117, primo e terzo comma, e 41 Cost., poiché le misure previste si traducono in una distorsione del mercato nel campo della produzione di energia da fonti rinnovabili.

9. — L'art. 46 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 dispone: «Anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 legge 154 del 1981 e dall'art. 65 d.lgs. n. 267 del 2000 le cariche di Presidente e Assessore della Giunta provinciale e di Sindaco e Assessore dei comuni compresi nel territorio della Regione sono compatibili con la carica di Consigliere regionale. Il Consigliere regionale che svolge contestualmente anche l'incarico di Presidente o Assessore della Giunta Provinciale, di Sindaco a Assessore Comunale deve optare e percepire solo una indennità di carica».

Il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 122, primo comma, Cost., in relazione all'art. 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), dell'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost. e dell'art. 51, primo comma, Cost.

9.1. — La questione è fondata.

Occorre notare che l'art. 65, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 stabilisce: «Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della Regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale».

La Regione Calabria eccepisce che, nel caso di specie, rileverebbe quanto stabilito dalla legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione), che però nulla dispone al riguardo. Anzi, l'art. 3 dell'atto normativo statale ora citato individua fra i principi fondamentali in tema di incompatibilità, il seguente: «a) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva».

La fondatezza dell'odierna questione, prima ancora che dalla violazione di una specifica prescrizione normativa, discende dal contrasto con il principio ispiratore, che sta a fondamento sia dell'art. 65 del d.lgs. n. 267 del 2000, sia dell'art. 3 della legge n. 165 del 2004. Tale principio consiste, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «nell'esistenza di ragioni che ostano all'unione nella stessa persona delle cariche di sindaco o assessore comunale e di consigliere regionale e nella necessità conseguente che la legge predisponga cause di incompatibilità idonee a evitare le ripercussioni che da tale unione possano derivare sulla distinzione degli ambiti politico-amministrativi delle istituzioni locali e, in ultima istanza, sull'efficienza e sull'imparzialità delle funzioni». Sul divieto di cumulo degli incarichi, questa Corte ha peraltro precisato: «Non la regola dell'art. 65 del decreto legislativo n. 267 del 2000 [...] deve assumersi come limite alla potestà legislativa regionale, ma il principio ispiratore di cui essa è espressione» (sentenza n. 201 del 2003). Questa Corte ha inoltre dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme, nella parte in cui non prevedono come causa di incompatibilità la sopravvenienza di una carica costituente causa di ineleggibilità, confermando così la validità generale del principio di non cumulo (sentenze n. 277 del 2011 e n. 143 del 2010).

Con riferimento al caso di specie, si deve notare che il principio di non cumulo – il quale, come detto sopra, sta alla base sia dell'art. 65 del d.lgs. n. 267 del 2000, sia dell'art. 3 della legge n. 165 del 2004 – è integralmente disatteso dalla norma regionale impugnata, che stabilisce invece l'opposto principio della generale compatibilità delle cariche di consigliere regionale e presidente o assessore provinciale, sindaco o assessore comunale.

L'art. 46 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 deve essere, per i motivi sopra esposti, dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 122, primo comma, e 51 Cost., in quanto contraddice, in materia di incompatibilità, un principio generale contenuto nelle norme legislative statali prima citate, e lede, al contempo, il principio di eguaglianza tra i cittadini nell'accesso alle cariche elettive.

10. — L'art. 50 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 fissa il calendario venatorio regionale e contiene una disciplina delle specie cacciabili.



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

La Regione Calabria eccepisce che la norma in questione ha ormai cessato di produrre effetti (in data 31 gennaio 2011) e non è dimostrato che abbia avuto effettiva applicazione.

Le suddette eccezioni non sono fondate.

La prima non è fondata perché questa Corte ha più volte affermato che il venir meno degli effetti della norma non esclude il sindacato di costituzionalità della stessa, che trova una specifica ragion d'essere nell'esigenza di ristabilire il corretto riparto di competenze tra Stato e Regioni.

La seconda eccezione non è fondata perché dalla formulazione della norma impugnata si deve ritenere che la stessa abbia trovato applicazione nella stagione venatoria 2010/2011. Detta applicazione, infatti, non richiede alcun particolare adempimento. Non si comprende pertanto su quali basi la Regione sostenga il contrario.

La norma in questione è impugnata dal Governo per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto, ponendosi in contrasto con quanto stabilito dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sarebbe invasiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente.

10.1. — La questione è fondata.

La difesa statale, pur riconoscendo che i termini di cui al comma 1 del citato art. 18 della legge n. 157 del 1992 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali (art. 18, comma 2, della stessa legge), si duole del fatto che la Regione non abbia acquisito il parere preventivo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che ha sostituito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il cui parere è richiesto (art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992) per fissare il calendario regionale relativo all'intera annata venatoria.

Nella norma regionale impugnata il parere di cui sopra non è previsto. Ne consegue la violazione delle norme statali interposte, che stabiliscono standard minimi e uniformi di tutela della fauna in tutto il territorio nazionale. Tale violazione si traduce, a sua volta, nella violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 191 del 2011, n. 315 del 2010).

per questi motivi

**LA CORTE COSTITUZIONALE**

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 14, comma 1, 15, 16, commi 1 e 5, 18, 29, 46 e 50 della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale – Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011. Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002);

2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma 1, e 49 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 117, primo, secondo comma, lettere e), g) e s), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 novembre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI